



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale N° 40 del 26.10.2018



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1) OGGETTO

1- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (o sue, eventuali, modifiche), alla Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii., al Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8, nonché agli altri regolamenti regionali, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale:

- a) il complesso delle disposizioni dirette alla generalità dei cittadini e alle pubbliche amministrazioni, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalle pratiche di sepoltura;
- b) fermo restando il rispetto di tutta la normativa nazionale, regionale, che garantisce la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, il rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, di ogni persona e tutela gli interessi degli utenti e dei servizi erogati.
- c) la disciplina dei servizi, in ambito comunale, relativi alle funzioni di polizia mortuaria, alle attività necroscopiche nei limiti delle competenze del comune, alle attività funebri, di cremazione e cimiteriali, intendendosi per tali, in maniera esemplificativa, seppur non esaustiva, quelle sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, esercizio, gestione e custodia dei cimiteri, locali e impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione;
- d) la disciplina, per quanto nelle competenze comunali, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia e conservazione delle salme e/o cadaveri, nonché delle spoglie mortali, indipendentemente dal loro stato;
- e) la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite dalle leggi al comune negli ambiti di cui sopra;
- f) la salvaguardia della continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti.

ART. 2) DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, in linea con il Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8, si intende per:

- a) ambito necroscopico: tutte le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del comune sia del servizio sanitario regionale, quali:
 - il trasporto funebre per indigenti;
 - la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienicosanitarie;
 - il deposito di osservazione;
 - l'obitorio;
 - le attività di medicina necroscopica;
- b) ambito cimiteriale: insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali:
 - le operazioni cimiteriali e la loro registrazione;
 - le concessioni di spazi cimiteriali;



- la cremazione;
 - l'illuminazione elettrica votiva;
 - i rifiuti;
- c) attività funebre: servizio che comprende in maniera congiunta su mandato degli aventi titolo:
- il disbrigo delle pratiche amministrative e sanitarie inerenti il decesso;
 - la fornitura del cofano e di tutti gli articoli funebri inerenti il funerale;
 - la cura, la composizione e vestizione di salme e di cadaveri;
 - il trasporto di salma e di cadavere;
- d) cadavere: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo l'accertamento della morte;
- e) celletta ossario: manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- f) cinerario comune: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali, gli aventi titolo, non abbiano richiesto diversa destinazione;
- g) cremazione: pratica funeraria che trasforma il cadavere, i resti mortali o le ossa, tramite un procedimento termico, in cenere;
- h) estumulazione: operazione di recupero dei resti ossei o mortali da tomba o loculo;
- i) esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- j) feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- k) inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- l) medico curante: il medico che ha conoscenza del decorso della malattia che ha determinato il decesso (medico di medicina generale, medico di reparto ospedaliero e similari), indipendentemente dal fatto che abbia o meno presenziato al decesso ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993;
- m) nicchia cineraria: manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- n) operatore funebre o necroforo: dipendente dell'impresa funebre con mansioni operative;
- o) ossario comune: luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per i quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione;
- p) polizia mortuaria: attività da parte degli enti competenti di tipo:
- autorizzatoria;
 - di vigilanza e di controllo;
 - sanzionatoria.
- q) resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 20 anni;
- r) salma: corpo umano privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte;
- s) traslazione: trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro loculo all'interno del Cimitero o in altro loculo di Cimitero differente;
- t) trasporto funebre: trasferimento di una salma, di un cadavere o di resti mortali dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, alle sale del commiato, al cimitero, alla propria abitazione o dei



familiari, ai luoghi di culto o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario;

- u) tumulazione: sepoltura di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria in loculo o tomba;
- v) sottoprodotti di origine animale: (art.2 Reg. Ce n° 1069/2009) corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;
- w) animale da compagnia: (art.2 Reg. Ce n° 1069/2009); un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata dall'uomo a fini diversi dall'allevamento;
- x) incenerimento: lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come rifiuti, in un impianto di incenerimento, conformemente alla direttiva 2000/76/CE.

ART. 3) COMPETENZE

- 1 Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
- 2 I servizi oggetto del presente Regolamento, per quanto rientranti nelle funzioni comunali, vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.
- 3 Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dal presente Regolamento, con il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.
- 4 Per i servizi di polizia mortuaria, delle attività funebri, di cremazione e cimiteriali, le funzioni, l'organizzazione e le condizioni di erogazione del servizio, la verifica dei risultati, ove integrative del presente Regolamento, sono stabilite dal competente organo comunale. Ove la gestione di servizi comunali sia a mezzo di terzi le condizioni di erogazione sono stabilite dal contratto di servizio e dalla carta dei servizi, come pure le funzioni delegate.
- 5 Sono in tutti i casi fatte salve le disposizioni in cui spetti al comune l'esercizio di potestà autorizzatorie e/o di esercizio di pubblici poteri, di vigilanza e controllo aventi natura di pubblica funzione.

ART. 4) TRASPARENZA E ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

- 1 Presso gli uffici dei servizi cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- 2 Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia



mortuaria comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e Chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) il tariffario concernente i servizi e le concessioni cimiteriali;
 - d) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
- 3 Gli atti e i documenti sono altresì resi accessibili sul sito web istituzionale del comune, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, nonché, per gli atti e provvedimenti per cui la pubblicazione abbia effetto di pubblicità legale, delle disposizioni dell'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
- 4 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a ogni altro servizio prestato nell'ambito del servizio cimiteriale, anche quando sia gestito da altri soggetti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio pubblico locale di cremazione, il servizio pubblico locale d'illuminazione elettrica votiva, la gestione di impianti e strutture obbligatorie o comunque funzionali al servizio cimiteriale.

ART. 5) VIGILANZA

- 1 Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia. L'Azienda sanitaria locale è competente per gli aspetti igienico-sanitari.
- 2 Il personale comunale segnala alle AA.SS.LL. ed agli organi di Polizia le inadempienze.
- 3 Il comune può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici e/o a campione, per la verifica dell'applicazione del presente regolamento.
- 4 Il comune vigila sul corretto esercizio dei servizi funebri da parte delle imprese esercenti l'attività funebre, il trasporto, il disbrigo pratiche o il commercio di articoli funebri, dei lavori nei cimiteri, secondo le normative vigenti.
- 5 E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
- 6 E' fatto divieto ai soggetti esercenti l'attività funebre, sia all'ingresso sia nell'interno degli uffici, stabilimenti e strutture comunali (quali, a titolo esemplificativo, i cimiteri, i depositi di osservazione e obitori, sale del commiato e quant'altro), delle strutture sanitarie di ricovero e cura o delle strutture socio-sanitarie assistenziali, delle case di riposo o simili, di fare e/o promettere offerte e contrattazioni attinenti le attività funebri, cimiteriali o a esse accessorie e correlate, connesse o conseguenti.
- 7 La proposta diretta o indiretta, da parte di chiunque all'interno dell'impresa di offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più servizi funebri o indicazioni per l'attribuzione di uno o più servizi funebri, è causa di sospensione dell'attività per un periodo di tempo da un minimo di 10 gg. ad un massimo di 60 gg. La recidiva sospensione temporanea, ripetuta per tre volte, determina la revoca dell'autorizzazione, mentre la violazione delle disposizioni di cui all' art. 13, comma 2, comporta la revoca immediata dell'autorizzazione.
- 8 I rispettivi rappresentanti legali sono direttamente responsabili di eventuali manifestazioni moleste o indecorose o conseguenti ad atti di concorrenza per



procacciare la fornitura dei propri servizi e prodotti, effettuate da parte dei propri dipendenti e/o addetti, quale ne sia il rapporto.

- 9 In quanto servizio svolto per pubblico interesse, tali imprese non possono sospendere le forniture e servizi precedentemente pattuiti, anche quando deducano un eventuale mancato pagamento di quanto preventivato; eventuali controversie vanno risolte tra i soggetti privati che ne siano parte, senza nocumento alcuno per l'Ente.

ART. 6) RESPONSABILITA'

- 1 Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo, alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2 Ove il comune non gestisca direttamente un servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.
- 3 Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
- 4 Per i rapporti con il comune o il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio alle condizioni di erogazione stabilite dal contratto di servizio.
- 5 I soggetti privati che operino all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme in materia di lavoro, contributive e di assicurazioni sociali obbligatorie, tributarie e fiscali, nonché di sicurezza nei luoghi di lavoro per l'attività specifica. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, fatta salva ogni altra disposizione, potrà inoltre costituire motivo di sospensione temporanea o di revoca dell'autorizzazione a operare all'interno dei cimiteri.

ART. 7) OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

- 1 Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio cimiteriale le violazioni accertate.
- 2 Altresì il personale dei cimiteri è obbligato:
- a) indossare il cartellino identificativo;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
- 3 Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri sia al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.



- 4 Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave e senza pregiudizio dell'azione penale, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 5 Il personale dei cimiteri è sottoposto a sorveglianza sanitaria, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
- 6 E' fatto obbligo di partecipare a corsi di aggiornamento programmati a seguito di mutamenti della normativa vigente in materia. I programmi dei corsi, integrati da esercitazioni pratiche, verteranno sulle materie indicate nelle tabelle I e II, di cui all'allegato a.1 del RPM Regione Puglia n. 8/2015.
- 7 Per le modalità di partecipazione ai corsi e per i diversi profili professionali si rimanda ai contenuti del RPM Regione Puglia n. 8/2015.

ART. 8) PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE

- 1 Premesso che i soggetti legittimati a richiedere i servizi cimiteriali sono i familiari (coniuge o altra persona facente parte di stabile convivenza ai sensi e nei termini e condizioni dell'articolo 3, comma 3 legge regionale 7 Aprile 2014, n. 10 e successive modificazioni, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado), concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, tombe, loculi, nicchie, sepolcreti, ecc.) o l'apposizione di croci o altri simboli (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, (quali: tombe di famiglia, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli eventuali soggetti titolari di posizioni giuridicamente rilevanti e con il loro preventivo consenso, lasciando indenne chi gestisce il servizio cimiteriale, indipendentemente dal rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto agente e i titolari di posizioni giuridicamente rilevanti.
- 2 Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività o al passaggio in giudicato della sua risoluzione oppure fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, il comune estraneo all'azione che ne consegue.
- 3 Tutte le eventuali spese derivanti o in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi.

ART. 9) SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

- 1 Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:
 - a) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per i defunti indigenti o appartenenti a famiglia indigente o per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano deceduti nel comune o residenti in esso al momento del decesso. Nell'ipotesi di persone



decedute nel comune, ma residenti in altro comune, i relativi oneri sono a carico del comune di residenza, così come nel caso di inumazione in altro comune, dove sia avvenuto il decesso, di persone residenti, gli oneri della inumazione sono a carico del comune di residenza.

- b) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario di rotazione dei campi comuni, di cadaveri di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali esumazioni vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano deceduti nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
 - c) la deposizione in ossario comune delle ossa rinvenute in occasione delle esumazioni, salvo che non sia preventivamente richiesto dagli aventi titolo la loro raccolta per la conservazione in una sepoltura;
 - d) la raccolta e trasporto delle salme al deposito di osservazione, o all'obitorio, nei casi considerati dagli articoli 12 o 13 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, eseguiti a cura del comune;
 - e) la fornitura della bara e il trasporto funebre di cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, decedute o residenti nel comune al momento del decesso.
- 2 Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328.
- 3 La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 72 ore dal decesso.
- 4 Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, i familiari provvedano, comunque, ad atti di interesse per la salma o il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, nonché gli interessi al saggio legale, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro novanta giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma o il cadavere. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune o il soggetto gestore ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
- 5 Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi fino al 6° grado, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
- 6 Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe secondo i criteri di cui all'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non comporta modifica del presente regolamento.
- 7 Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, salvi i casi del comma 1 lett. d) ed e).
- 8 Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente e automaticamente variato, con effetto



dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

- 9 Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle relative tariffe.



TITOLO II

Servizi necroscopici – Attività – trasporti ed imprese di onoranze funebri

ART. 10) SERVIZI NECROSCOPICI DI COMPETENZA COMUNALE

- 1 Il comune assolve alle funzioni di deposito di osservazione e di obitorio, nei casi previsti dagli articoli 12 e seguenti decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in appositi locali, in cui possono anche essere impiantate ed esercitate celle frigorifere in applicazione dell'articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- 2 Ricorrendone la necessità, le relative funzioni possono essere effettuate presso ospedali o in altro edificio che risponda ai requisiti di cui all'articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- 3 Le strutture di cui al presente articolo possono svolgere funzioni di veglia, commiato, cerimoniali e le altre ritualità tanto religiose che civili o non religiose per onorare o commemorare defunti.
- 4 Nelle strutture di cui al presente articolo, è vietato l'ingresso alle persone accompagnate da cani o da altri animali, salvo le persone non vedenti.
- 5 Va da sé che l'accesso alle strutture è consentito solo negli orari stabiliti di apertura al pubblico.

ART. 11) STRUTTURE PER IL COMMIATO

- 1 Per attivare una struttura per il commiato di cui all'art. 17 della L.R. n.34/2008 è necessario possedere i requisiti previsti dall'art. 8 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8, per la conduzione di un'attività funebre.
- 2 Le strutture devono essere conformi a quanto prescritto dall'art. 15 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8 e possono essere gestite anche dai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebri, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.
- 3 Il personale delle strutture per il commiato, gestite da soggetti non esercenti l'attività funebre, deve avere preventivamente frequentato i percorsi formativi obbligatori prima di essere avviato all'attività.

ART. 12) CAMERA MORTUARIA

- 1 Per le caratteristiche della camera mortuaria, si rinvia alla normativa vigente. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esistente, comunque nell'ambito dell'area cimiteriale e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
- 2 Durante il periodo di osservazione, ai fini del rilevamento di manifestazioni di vita, deve essere assicurata una adeguata sorveglianza, eventualmente anche mediante l'utilizzo di apparecchiature a distanza.

ART. 13) ATTIVITÀ FUNEBRI

- 1 Si dà atto che i titoli di esercizio delle attività funebri, nonché, distintamente, delle attività considerate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione e loro successive modificazioni, queste ultime in quanto funzioni



spettanti all'autorità locale di pubblica sicurezza, hanno specifica regolazione e che le relative funzioni amministrative, per quanto di competenza dei comuni, sono assolte dagli uffici e servizi comunali a ciò competenti.

- 2 L'attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio della autorizzazione dal Comune ove ha sede legale l'impresa. A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo quanto previsto dall' art. 15 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.
- 3 Per i soggetti che esercitano l'attività funebre nel comune, la verifica e accertamento della sussistenza dei relativi titoli ha luogo d'ufficio, in termini di collaborazione tra uffici e servizi comunali, ove si tratti di documentazione reperibile d'ufficio. In caso contrario, dietro richiesta dell'Ente, i soggetti esercenti l'attività funebre saranno tenuti a produrla anche in forma di autocertificazione di conformità della copia fornita all'originale.
- 4 I soggetti che esercitano l'attività funebre in altri comuni, quando debbano operare nel comune, possono provare il possesso dei relativi titoli nelle forme dell'articolo 47 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, trovando applicazione gli articoli 43 e 71 del medesimo testo unico. I controlli medesimi possono essere ripetuti, anche con modalità campionarie, in funzione di accertare la persistenza della sussistenza dei titoli.

ART. 14) NORME GENERALI PER IL TRASPORTO FUNEBRE

- 1 Costituisce trasporto funebre il trasferimento, previa autorizzazione (certificazione medica per il trasporto della salma ex art. 10 della Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii.), di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di nati morti e prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane, di ceneri, dal luogo del decesso, dalla struttura sanitaria, dal luogo di sepoltura, all'obitorio, alla camera mortuaria, all'abitazione del defunto ubicata anche in altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, compresa la sosta nei luoghi di culto per la funzione religiosa.
- 2 Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il prelievo del defunto dal luogo del decesso, il suo collocamento nella bara dopo l'avvenuto accertamento di morte, la chiusura, il trasferimento e la consegna del feretro al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, dell'obitorio o della cremazione.
- 3 Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ed è svolto dai soggetti debitamente autorizzati, che ne devono garantire la continuità, il corretto svolgimento e il decoro.
- 4 Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di digenja della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
- 5 Nell'ipotesi di cui al comma 4 lettera a) restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre, secondo



tariffe stabilite dall'Ente.

ART. 15) TRASPORTO DI SALMA

- 1 Il trasporto della salma può avvenire, su richiesta di un familiare del defunto o di una persona convivente con il defunto o di un soggetto da loro delegato, dal luogo ove si trova la salma al momento del decesso presso l'abitazione, i luoghi di culto ritenuti idonei, l'obitorio o il servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate, previa disponibilità all'accoglimento della salma, o ad apposite strutture adibite per il commiato di cui all'articolo 17 della Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34. In tali luoghi deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione ai sensi del D.P.R. 285/1990 e deve essere effettuato l'accertamento di morte da parte del locale medico necroscopo. Il trasporto della salma non è, invece, possibile nei casi in cui vi siano impedimenti di carattere giudiziario o sussistano problemi per la salute o l'igiene pubblica.
- 2 Per effettuare il trasporto della salma, che deve avvenire entro le ventiquattro ore dal decesso, non occorre alcuna autorizzazione da parte del comune, ma è sufficiente apposita certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il SSN, intervenuto in occasione del decesso, attestante che il trasporto non arreca pregiudizio per la salute pubblica ed è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
- 3 La certificazione medica di cui al precedente comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Puglia. Lo stesso medico deve compilare la scheda di causa di morte ISTAT che accompagna la salma.
- 4 Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.
- 5 Il trasporto delle salme è a pagamento ed è effettuato a mezzo di idonea auto funebre.
- 6 L'addetto al trasporto deve consegnare copia della certificazione medica di cui al comma 2 al responsabile della struttura ricevente o suo delegato (congiunti, luogo di culto o obitorio o servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o apposite strutture adibite per il commiato) e deve dare comunicazione del trasporto al Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso, al Sindaco del comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti per territorio.
- 7 Il responsabile, o suo delegato, della struttura di cui al comma 6, ad eccezione dell'abitazione privata, registra l'accettazione della salma indicando il luogo da cui proviene, l'orario di arrivo e le generalità dell'addetto al trasporto e ne dà comunicazione al comune ove è avvenuto il decesso, al comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti per territorio.
- 8 Per il trasporto in abitazione privata, le comunicazioni di cui al comma 7 sono a cura dell'addetto al trasporto e controfirmate dai familiari o conviventi del defunto.
- 9 Il trasferimento di salma è eseguito in forma privata e senza corteo. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili, sono eseguiti con



l'impiego del mezzo di cui al comma 5.

- 10 Per il trasporto dal luogo di decesso alle predette sedi di destinazione, è necessaria l'acquisizione del certificato, di cui all'art. 37, co.1, lett.a.1, del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8, da compilare in ogni sua parte, che dichiara l'idoneità della salma ad essere trasportata.
- 11 Per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze, il Sindaco può autorizzare l'osservazione della salma in altri luoghi, previo parere favorevole della ASL territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente.
- 12 Per gli adempimenti conseguenti al trasporto di salma si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.

ART. 16) TRASPORTO DI CADAVERE

- 1 Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. L'autorizzazione al trasporto di cadavere deve essere rilasciata dal sindaco del comune del luogo ove è avvenuto il decesso. Tale autorizzazione è necessaria anche per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio.
- 2 L'autorizzazione al trasporto di cadavere, redatta su modello conforme alla modulistica di cui all'art. 37 c. 1 lett. b. 4, del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8, compete al funzionario responsabile o delegato del Comune di decesso, anche quando il cadavere si trova in altro Comune.
- 3 L'autorizzazione al trasporto del cadavere è rilasciata anche con unico provvedimento per tutti i trasferimenti, dopo la verifica di:
 - esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre;
 - esistenza dell'incarico attribuito dai familiari o aventi titolo alla ditta che lo esegue;
 - elementi identificativi degli incaricati al trasporto funebre e del responsabile, nonché del mezzo impiegato.Tale autorizzazione è necessaria per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio, anche se situate nello stesso Comune.
- 4 L'autorizzazione al trasporto non è necessaria se il cadavere si trova nell'obitorio cimiteriale, ivi pervenuto come salma in base alla certificazione medica di cui all'art. 10 della L.R. n. 34/2008, ovvero su disposizione dell'autorità giudiziaria. Rimane comunque necessaria l'attestazione di identificazione, confezionamento e chiusura feretro, su modello di cui all'art. 37 c. 1, lett. B5, del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.
- 5 Il trasporto del cadavere deve essere effettuato in forma che ne garantisca il decoro del servizio.
- 6 Il medico necroscopo della ASL competente per territorio, ai fini del trasporto del cadavere, provvede a constatare la realtà della morte secondo quanto previsto dall'art.4 del D.P.R. 285/1990, redigendo l'apposito certificato previsto dall'art. 37, co.1, lett.a.2, del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.
- 7 Nel caso di decesso verificatosi all'interno di una struttura ospedaliera, gli adempimenti e le funzioni di medicina necroscopica sono affidate alla direzione



- sanitaria, in conformità di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, secondo periodo, della Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii.
- 8 Nel caso in cui la salma viene trasportata presso un comune diverso da quello del decesso è il medico necroscopo della ASL del comune di arrivo competente a redigere il certificato di accertamento della realtà della morte, dopo il prescritto periodo di osservazione ai sensi del D.P.R. 285/1990.
 - 9 Le modalità tecniche con cui deve avvenire il trasporto di cadavere, i mezzi idonei al tipo di trasferimento da adottare e al tipo di personale da impiegare sono disciplinati dagli articoli 20 e 21 del D.P.R. 285/1990, nonché dall'articolo 15 della Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii.
 - 10 L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, deve compilare un documento, su apposito modulo, attestante che:
 - l'identità del defunto è stata accertata mediante documento di riconoscimento valido e corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni rilasciate;
 - il feretro è stato confezionato secondo le modalità previste dal D.P.R. 285/1990;
 - sono state adottate tutte le cautele igienico-sanitarie prescritte dalle norme in materia.
 - 11 L'addetto al trasporto deve consegnare il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero o crematorio, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per consentire la registrazione del feretro stesso e per la verifica dell'integrità del sigillo.
 - 12 All'atto del ricevimento del feretro, il responsabile del servizio cimiteriale o del crematorio procede alla verifica dell'integrità del sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della documentazione di accompagnamento ed in particolare, del verbale di identificazione, chiusura feretro per trasporto, nonché dell'autorizzazione al trasporto e autorizzazione al seppellimento.
 - 13 Per effettuare l'esecuzione del corteo funebre, ove consentito per ragioni di pubblico interesse, occorre l'autorizzazione comunale al trasporto di cadavere.
 - 14 L'autorizzazione al trasporto di cadavere è rilasciata prima dell'autorizzazione al seppellimento.
 - 15 Per il trasporto del cadavere nell'ambito del territorio nazionale, sono necessari l'autorizzazione comunale al trasporto e il verbale di identificazione e chiusura feretro.
 - 16 La ASL competente per territorio rilascia l'autorizzazione per quanto riguarda:
 - il trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 7, comma 2, del DPR 285/1990;
 - trasporto di parti anatomiche riconoscibili destinate alla sepoltura in cimitero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 254/2003.
 - 17 E' consentito il rilascio dell'autorizzazione al trasporto del cadavere sullo stesso documento che contiene l'autorizzazione alla cremazione, seppellimento e affidamento o dispersione delle ceneri: la prima parte a firma del responsabile del procedimento, la seconda dall'Ufficiale dello Stato civile.
 - 18 Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, non finalizzato alla riduzione del periodo di osservazione, la salma può essere trasportata secondo le modalità previste dall'art. 10 della l.r. 34/2008.



ART. 17) TRASPORTO DI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

- 1 Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio dell'A.S.L. prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2 Quando sussistano ragioni di carattere igienico, il competente servizio dell'A.S.L. detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione, per eseguirne, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.
- 3 E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
- 4 Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 18) TRASPORTO PER SEPELLIMENTO IN CIMITERO DA E PER ALTRI COMUNI

- 1 Il trasporto di cadavere, di resti mortali od ossei o di ceneri in cimitero di altro comune è autorizzato con decreto del sindaco o suo delegato, a seguito di domanda da parte degli aventi diritto.
- 2 La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- 3 Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al sindaco del comune nel quale il cadavere, i resti mortali od ossei, o le ceneri vengono trasferiti per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.
- 4 cadaveri, i resti mortali od ossei, o le ceneri provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri o dei contenitori in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

ART. 19) TRASPORTO IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

Il trasporto di defunto per la sua tumulazione in cappella privata fuori dal cimitero purché contornata da un'area di rispetto è autorizzato dal sindaco secondo quanto previsto dall'articolo 102 del D.P.R. 285/1990.

ART. 20) TRASPORTO ALL'ESTERO O DALL'ESTERO E PASSAPORTO MORTUARIO

- 1 Il trasporto di defunto da o per l'estero è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso ovvero dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.
- 2 Il trasporto di cadavere o di resti esumati, ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 n.1379 o di stati non aderenti a tale convenzione.
- 3 Nel caso di trasporto da o per stati firmatari della convenzione di Berlino, è



necessario il rilascio di passaporto mortuario a cura del sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.

- 4 Per l'estradizione di cadavere dall'Italia verso paesi non aderenti alla convenzione di Berlino, è rilasciata autorizzazione al trasporto da parte del sindaco del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di nulla osta dell'autorità consolare dello stato in cui il feretro va estradato.
- 5 Per l'introduzione di cadaveri provenienti da stati non aderenti alla convenzione di Berlino, il sindaco, a seguito di domanda da parte dell'autorità consolare italiana del luogo di partenza del feretro, rilascia il nulla osta, informando il prefetto della provincia di frontiera di transito del feretro.
- 6 Nel caso di trasporto all'estero di resti ossei o di ceneri, non opera la convenzione di Berlino e pertanto non verrà rilasciato il passaporto mortuario ma l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal sindaco, redatta in lingua italiana e in lingua francese e contenente le generalità del defunto, le date di morte, di cremazione, di estumulazione o di esumazione, e il luogo di destinazione.
- 7 Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui all'articolo 10 bis della Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii., sono svolte dal personale sanitario dell'A.S.L. del luogo in cui si è stato effettuato l'accertamento della realtà della morte, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 21) VERIFICHE PREVENTIVE AL TRASPORTO DI CADAVERE

- 1 La chiusura del feretro è effettuata a cura degli addetti preposti allo svolgimento dell'attività funebre.
- 2 L'addetto al trasporto, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sulla dichiarazione di responsabilità con la quale si dichiara l'identità del cadavere, il corretto confezionamento del feretro secondo la sua destinazione e la distanza da percorrere, nonché il rispetto delle norme igienico sanitarie prescritte dalla legge.
- 3 Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute dall'incaricato del trasporto devono risultare da apposito verbale che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano il feretro. Qualora quest'ultimo venga consegnato a un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

ART. 22) ASSISTENZA RELIGIOSA, RITI RELIGIOSI, RITI FUNEBRI E FUNERALI CIVILI

- 1 Presso il cimitero è assicurato il servizio di assistenza religiosa.
- 2 L'opera di assistenza è prestata dai ministri del culto lungo il periodo di apertura al pubblico del cimitero e in particolare durante le operazioni di accompagnamento del feretro alla sepoltura.
- 3 I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.
- 4 Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo



defunto sia per la collettività dei defunti.

- 5 Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del cimitero.
- 6 All'interno del cimitero monumentale è assicurato uno spazio pubblico idoneo allo svolgimento dei funerali civili intendendosi con ciò, riti o funzioni, in presenza del feretro già sigillato; in tale spazio, non soggetto a particolari requisiti di natura igienico sanitaria, è consentita la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della sacralità del luogo.

ART. 23) VIGILANZA SUI TRASPORTI FUNEBRI E SULL'ATTIVITÀ FUNEBRE

- 1 Fatte salve le competenze dell'azienda sanitaria locale, nonché di altri organi e amministrazioni per quanto di rispettiva competenza, la vigilanza e il controllo, tanto sulla sussistenza dei titoli di effettuazione che sulle modalità di esecuzione, sui trasporti funebri che si svolgano, in tutto o in parte, nel comune, oppure in partenza da esso oppure in arrivo in esso, è esercitata dagli uffici comunali competenti sulla base del funzionigramma e delle disposizioni di servizio.
- 2 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per trasporto funebre si intende il trasporto di salma, il trasporto di cadavere, il trasporto di feretri comunque effettuato, il trasporto di cassette contenenti ossa umane, il trasporto di urne cinerarie, il trasporto di resti mortali. Le relative autorizzazioni al trasporto sono rilasciate dal Comune.
- 3 Per il trasporto di parti anatomiche riconoscibili, di feti e prodotti del concepimento, si richiamano in quanto applicabili, rispettivamente, le norme di cui all'articolo 3 comma 2 del DPR 15 luglio 2003, n. 254 e dell'articolo 7 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
- 4 I mezzi destinati al trasporto di cadaveri su strada di cui all'articolo 20 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 devono rispondere alle caratteristiche ivi indicate e ferme le indicazioni dell'azienda sanitaria locale.

ART. 24) SERVIZIO E DISCIPLINA DEL TRASPORTO FUNEBRE

- 1 Il servizio funebre è libero e sarà svolto, senza diritto di privativa da parte del Comune, da tutte le imprese di onoranze funebri che avendone fatto richiesta, risultino accreditate, essendo in possesso di tutti i requisiti tecnici previste.
- 2 Le autorizzazioni di polizia mortuaria di cui all'art. 23 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, sono rilasciate all'impresa accreditata previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi delle caratteristiche del singolo servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonché della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformità alle norme di legge e di regolamento.
- 3 Nel territorio comunale tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di auto funebri e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
- 4 Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.



- 5 I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.
- 6 I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa in città, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.
- 7 Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune ed hanno inizio con l'arrivo della salma all'ingresso del cimitero.
- 8 L'autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto, in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.
- 9 I piani generali di disponibilità dei luoghi di culto, in ordine agli orari di celebrazione delle funzioni funebri sono definiti con provvedimento amministrativo, previ accordi con le comunità religiose, le quali ne curano l'aggiornamento di concerto con i Servizi Cimiteriali.
- 10 Il Sindaco, sentite le comunità religiose, le associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia e l'Autorità Sanitaria competente, disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con riguardo a:
- orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati nei giorni feriali;
 - orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
 - giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto della opportunità di non dover interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
 - definizione del personale operativo minimo per il prelievo del trasporto;
 - impiego di mezzi speciali;
 - viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri;
 - termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
 - modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito extra cimiteriale.
- 11 La disciplina del trasporto e le disponibilità dei luoghi di culto, così come determinate dall'articolo precedente, hanno la più ampia diffusione presso gli uffici del Servizio Cimiteriale, i luoghi di cura, le sedi delle imprese, e nei punti informativi del Comune.
- 12 E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città nel caso di decessi di particolare rilevanza pubblica, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.
- 13 Il trasporto di salme verso altre località, nel caso di effettuazione delle esequie nel territorio comunale, può essere effettuato sia dalle imprese accreditate, sia da altre imprese anche di altri Comuni, le quali comprovino, preliminarmente a qualsivoglia attività richiesta al Comune di LATIANO, il possesso di autorizzazione. Resta inteso che il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità previste dalla normativa del locale Regolamento di Polizia Mortuaria e dalla normativa di settore.

ART. 25) REQUISITI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

- 1 Per attività funebre, ai sensi dell'art.15 della Legge Regionale 15 Dicembre 2008 n.



- 34, è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
- disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - vendita di casse mortuarie ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
- 2 L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso di autorizzazione rilasciata dal comune ove ha sede legale l'impresa.
- 3 I soggetti autorizzati garantiscono la continuità ed il corretto svolgimento del servizio funebre, compreso il trasporto, e devono possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a ciascun aspetto dell'attività. I soggetti dell'impresa coinvolti nell'espletamento dell'attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex art. 358 C.P.
- 4 L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.
- 5 Gli esercenti l'attività funebre non aventi la sede nel territorio comunale ma autorizzati all'esercizio dell'attività da un'altra amministrazione comunale della Regione Puglia, che intendono svolgere la propria attività nel comune di LATIANO, devono produrre la loro autorizzazione e la documentazione necessaria affinché si possano esperire i necessari controlli.
- 6 Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese esercenti devono permanentemente disporre di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:
- una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre;
 - almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'ASL ed una autorimessa, conformi alla normativa vigente;
 - un responsabile, della conduzione dell'attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa;
 - le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi della vigente normativa;
 - il personale di cui alle lettere c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l'espletamento del funerale.
- 7 I requisiti di cui al comma 6 lettere b) e d) relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.
- 8 I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi



per svolgere l'attività funebre ad altro esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno n. 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un'auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente documentano al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, la congruità organizzativa e funzionale della propria struttura in relazione al numero di contratti o di soggetti consorziati e numero dei servizi svolti.

- 9 Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell'autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.
- 10 L'impresa funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attività nella regione Puglia, deve produrre autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti.
- 11 Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell'impresa.
- 12 I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal Comune, effettuano le seguenti prestazioni:
 - Il servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - Il servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato.
- 13 I corrispettivi di detti servizi, sono stabiliti dalla Giunta Comunale e regolati da convenzioni con le imprese funebri locali disponibili. In mancanza di totale disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse aziende, previa corresponsione dei corrispettivi che siano remunerativi per i servizi resi.
- 14 Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo.
- 15 Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranze funebri devono essere dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal comune e devono uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.
- 16 Il direttore tecnico, l'addetto alla trattazione degli affari e i necrofori dei soggetti esercenti l'attività funebre devono possedere specifico attestato di formazione professionale, rilasciato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.
- 17 L'autorimessa, adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l'attività funebre, deve essere conforme alle prescrizioni previste dal DPR 285/90 e deve essere dotata di



attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani di carico. Per tali operazioni, l'impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare contratto registrato.

ART. 26) ACCREDITAMENTO - VERIFICA REQUISITI TECNICI

- 1 Tutte le imprese che vorranno svolgere il servizio di trasporto funebre, anche disgiuntamente dall'attività di onoranze funebri, dovranno presentare richiesta di "accreditamento" alla Ripartizione Patrimonio.
- 2 E' assolutamente vietata la cessione o la sub cessione dell'accreditamento, pena la revoca immediata dello stesso.
- 3 Le imprese richiedenti dovranno uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre, trovarsi nei seguenti requisiti e condizioni così documentabili:
 - certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 mesi;
 - se trattasi di società commerciale, certificato della cancelleria del tribunale competente dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, né si è trovata in tali condizioni nel quinquennio precedente;
 - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con riferimento alla attività per la quale la ditta chiede l'autorizzazione, con l'indicazione della data ed il numero di iscrizione nel Registro delle ditte;
 - autorizzazione al commercio ed all'agenzia di affari e, se trattasi di consorzio tra imprese funebri, sono sufficienti le autorizzazioni dei consorziati;
 - la designazione del rappresentante d'impresa;
 - elenco nominativo, con indicazione dei rispettivi dati anagrafici, del personale; ogni variazione di personale va tempestivamente comunicata.

E' ammessa l'autocertificazione, nei limiti previsti dalla legge.

- 4 Le imprese dovranno inoltre essere in possesso della seguente dotazione:
 - disponibilità di autorimessa nel Comune di LATIANO;
 - n. 1 carro funebre;
 - n. 4 operatori funebri (necrofori), di cui uno con funzioni anche di autista, con rapporto di lavoro rientrante nelle tipologie normativamente previste;
 - n.1 cassa recupero salma.
- 5 Le dotazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente possono essere acquisite anche attraverso il ricorso a consorzi tra imprese o a contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.
- 6 Altresì le imprese richiedenti dovranno uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre di cui all'articolo precedente e sono escluse dall'accreditamento quelle:
 - che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di



prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico (ove esistente), se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico (ove esistente) se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico (ove esistente) se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico (ove esistente) o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

- nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico (ove esistente) se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico (ove esistente), se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico (ove esistente) se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico (ove esistente) o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
 - che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
 - nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
- 7 Le imprese richiedenti attestano il possesso dei requisiti, di cui sopra, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,



n. 445, indicando tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Ai fini del comma precedente, lettera c), l'impresa non è tenuta ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma precedente, lettera e), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all' articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma precedente, lettera f), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

- 8- Le imprese richiedenti devono provare, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'autorizzazione al commercio ed all'agenzia di affari e, se trattasi di consorzio tra imprese funebri, sono sufficienti le autorizzazioni dei consorziati.
- 9- Il personale deve provvedere:
 - alla guida dei mezzi;
 - alla deposizione della salma nella bara e alla chiusura del feretro;
 - al carico e scarico a braccia del feretro stesso, nonché al suo eventuale trasporto a spalla con l'ausilio di apposito carrello nei tratti da compiere a piedi dal momento in cui viene prelevato dall'abitazione, ovvero deposito di osservazione o ospedale, al luogo dove si svolgono le esequie, sino al suo arrivo al Cimitero.
- 10 Per il trasporto di un cadavere di persona adulta è necessario l'impiego di n. 4 necrofori, di bambino (fino a 10 anni) n. 2 necrofori.
- 11 L'Amministrazione procederà alla verifica del possesso di tutti i requisiti, che costituiscono condizione indispensabile affinché il Comune proceda all'accreditamento di ogni singola impresa, tenuta al rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori e sul trattamento dei dati personali sensibili.
- 12 L'Amministrazione procederà, altresì, alla verifica a campione sui soggetti già accreditati, precisandosi che, ove non risulti confermato il possesso di uno o più dei requisiti minimi prescritti, seguirà la revoca dell'accreditamento stesso.
- 13 Nel caso di consorzio con attività esterna (art. 2602 e segg. c.c.), il Comune provvederà formalmente ad autorizzarlo come impresa di onoranze funebri; nel caso di avvalimento di società consortili (art. 2615 ter c.c.), saranno invece le singole imprese che hanno costituito la società ad entrare in possesso dell'autorizzazione comunale.

ART. 27)

CONDOTTA PROFESSIONALE

La scelta dell'impresa per l'esecuzione del servizio in oggetto è una libera assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto o comportamento che possa limitare



tale principio costituisce violazione del presente Regolamento.

- 1 E' obbligo dell'impresa:
 - informare preventivamente l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto di mandato nonché dei relativi prezzi da essa praticati;
 - rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
 - utilizzare una comunicazione pubblicitaria chiara e trasparente;
- 2 L'impresa deve negoziare esclusivamente gli affari inerenti l'espletamento dell'attività nella sua sede, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza; ogni altra sede è tassativamente inibita.

ART. 28) OBBLIGHI E DIVIETI

I soggetti autorizzati all'esercizio di attività di onoranze funebri devono garantire la continuità e il corretto svolgimento del servizio funebre.

E' vietato:

- lo svolgimento di attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, in locali di osservazione;
- sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
- esporre a vista del pubblico feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

ART. 29) REVOCA E DECADENZA

- 1- Il Comune di LATIANO si riserva la facoltà di revocare l'accreditamento rilasciato, ove rilevi che le modalità di esecuzione del servizio di trasporto funebre non soddisfino adeguatamente le esigenze di pubblico interesse.
- 2- Il Comune di LATIANO procederà, anche, nei casi di violazioni delle norme di cui al presente Regolamento alla declaratoria di decadenza dell'impresa inadempiente.
- 3 Sia nel caso di revoca sia di decadenza, l'Amministrazione Comunale, per il tramite della Ripartizione Patrimonio ed a mezzo posta elettronica certificata, comunicherà, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.241/1990 e ss. mm. ed ii., l'avvio di procedimento amministrativo finalizzato alla revoca o decadenza dell'accreditamento, contestando all'impresa gli addebiti, le mancanze e/o le violazioni del vigente Regolamento.
- 4 L'impresa avrà il diritto di presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di cui al precedente comma, nonché la possibilità di prendere visione degli atti con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso.
- 5 Il procedimento amministrativo si concluderà mediante adozione di un provvedimento espresso, entro i termini di cui all'art. 2 della legge n.241/1990 e ss. mm. ed ii., salvo eventuali proroghe.

ART. 30) CAUSE DI DECADENZA DELL'ACCREDITAMENTO

- 1 La decadenza di cui sopra può essere disposta dall'Amministrazione, nelle ipotesi di reiterate violazioni del presente regolamento e nei casi di seguito indicati in maniera



esemplificativa e non esaustiva, senza che alcunché sia dovuto a qualsivoglia titolo alle imprese:

- Cessione o sub-cessione dell'accreditamento;
 - irregolarità reiterata e contestata nello svolgimento del servizio;
 - reiterata e contestata tenuta degli automezzi in condizioni non idonee;
 - reiterata e contestata mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale delle imprese;
 - mancato rispetto delle norme previdenziali e assicurative relative al personale delle imprese;
 - atti e comportamenti tesi a limitare la libera scelta da parte della famiglia interessata al servizio della impresa che debba effettuare il servizio stesso;
 - perdita dei requisiti e/o condizioni previste per legge.
- 2 Si considerano reiterate le violazioni che si verificano con frequenza di più di uno (1) episodio annuale. In ogni caso le violazioni, anche se di diversa natura, sono cumulabili ai fini della decadenza.



TITOLO III

PRATICHE FUNERARIE

ART. 31) CREMAZIONE

- 1 Il servizio di cremazione è servizio pubblico oneroso, esercitato secondo i dettami e i principi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
- 2 Il servizio di cremazione è a pagamento, mediante l'applicazione di tariffa a cura del concessionario che provvederà ad introitare direttamente ed integralmente i relativi corrispettivi.

ART. 32) AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERI, IN ALTERNATIVA ALL'INUMAZIONE O ALLA TUMULAZIONE

- 1 In occasione della richiesta di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) legge 30 marzo 2001, n. 130, dovrà essere presentata anche una dichiarazione, resa dal medico curante, oppure dal medico necroscopo, oppure dai familiari aventi titolo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 3 legge 30 marzo 2001, n. 130, attestante che il defunto non era portatore di protesi elettro-alimentate o, in presenza di radionuclidi oppure in eventuale presenza di queste, che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari. Di tale dichiarazione è fatta, sinteticamente, menzione nell'autorizzazione.
- 2 L'autorizzazione alla cremazione di cadaveri o di resti mortali od ossei è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso o di residenza, sulla base della volontà testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria. In mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà, che deve risultare da atto scritto con firme autenticate, deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dai parenti più prossimi indicati nell'articolo 53 e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.
- 3 Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'autorizzazione alla cremazione è sufficiente l'iscrizione certificata dal rappresentante legale dell'associazione, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al periodo precedente vale anche contro il parere dei familiari.
- 4 L'autorizzazione alla cremazione di cadavere deve essere corredata da un certificato in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.



- 5 Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
- 6 E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette secondo volontà manifestata dai loro legali rappresentanti.
- 7 L'autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile alla cremazione ingloba l'autorizzazione all'eventuale seppellimento (tumulazione o interramento) dell'urna cineraria. L'interramento avviene in una apposita area cimiteriale. La predetta autorizzazione vale anche quale documento per il trasporto.
- 8 In caso di cremazione di cittadino straniero, i richiedenti, ai sensi dell'art. 2 del DPR 31 agosto 1999, n.394, presentano apposita dichiarazione della loro rappresentanza diplomatica o consolare in Italia, dalla quale risulti che in tale Paese sia consentita la cremazione e siano applicabili norme analoghe a quelle vigenti in Italia, in ossequio a quanto statuito dall'art.24 della Legge 31-05-95, n.218, a condizione di reciprocità.

ART. 33) REGISTRO PER LA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ ALLA PROPRIA CREMAZIONE

- 1 Ai fini della manifestazione della propria volontà di essere cremato è, altresì, istituito il registro delle cremazioni per i residenti, presso la Ripartizione cui appartiene l'Ufficiale di Stato Civile.
- 2 Nel registro sono riportate le modalità con cui il richiedente manifesta la propria volontà di essere cremato e la destinazione delle ceneri. Il richiedente consegna al funzionario incaricato l'atto, predisposto dalla Ripartizione cui appartiene l'Ufficiale di Stato Civile, contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile.
- 3 In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione o la modifica delle proprie volontà.
- 4 Nella ipotesi di iscrizione del defunto ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione dei propri associati, deve risultare, oltre alla volontà di essere cremato, anche l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri. I dati vengono trasmessi, a cura dell'associazione, al Comune per la trascrizione nel Registro.

ART. 34) AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERI A SEGUITO DI ESUMAZIONI O ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

- 1 L'autorizzazione alla cremazione dei cadaveri che, in precedenza, siano stati inumati o tumulati nei cimiteri cittadini, inclusi i cimiteri particolari pre-esistenti all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, è rilasciata dall'ufficiale di stato civile, nel rispetto delle procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di cadaveri.
- 2 Restano ferme le autorizzazioni al trasporto ogni qual volta l'inumazione, oppure la tumulazione, sia avvenuta in cimitero in cui non è presente impianto di cremazione.
- 3 I feretri, contenenti cadaveri già inumati, sono traslati all'impianto di cremazione quando il feretro presenti condizioni di perfetta tenuta.
- 4 I feretri, contenenti cadaveri già tumulati sono traslati all'impianto di cremazione quando siano accertate le condizioni individuate in via generale dall'azienda sanitaria locale, fatte salve situazioni particolari.



- 5 Qualora, nell'occasione dell'operazione di esumazione, oppure di estumulazione, si constati che il feretro non presenti le caratteristiche di perfetta tenuta, sarà provveduto a collocare il feretro, senza altre operazioni, in altro feretro che ne assicuri la perfetta tenuta.

ART. 35) AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E DEI RESTI OSSEI

- 1 Per resti mortali si intendono gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi decorsi dieci anni dalla inumazione e venti anni dalla tumulazione.
- 2 Qualora in occasione di esumazioni o di estumulazioni si rinvenivano resti mortali di cui gli aventi titolo dispongano per la cremazione, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile.
- 3 In caso di disinteresse o di irreperibilità dei familiari circa la sepoltura di resti mortali il comune può provvedere alla loro cremazione. In tal caso, l'ufficiale dello stato civile, pubblica per trenta giorni all'albo pretorio del comune uno specifico avviso in cui si dà atto della volontà di provvedere da parte del comune alla cremazione dei resti mortali. Decorso questo termine senza che nessuno degli aventi titolo abbia diversamente disposto, la cremazione dei resti mortali è autorizzata dall'ufficiale di stato civile.
- 4 L'autorizzazione alla cremazione dei resti ossei conservati nell'ossario comune è disposta, all'occorrenza, dall'ufficiale di stato civile.

ART. 36) DIMENSIONI DELLE URNE CINERARIE

- 1 Le urne cinerarie, costituite da materiali in relazione alla diversa possibile destinazione, ma, in tutti i casi, tali da evitare ogni profanazione, anche da fratture o riversamenti accidentali, devono avere dimensioni sufficienti a contenere l'intero insieme delle ceneri risultanti dalla cremazione del cadavere o delle spoglie mortali, che, per gli adulti, non possono essere inferiori alla capacità di 4,5 litri.
- 2 Ciascuna urna contiene le ceneri di un solo defunto e deve riportare le sue generalità, la data di nascita e di morte.

ART. 37) CONSERVAZIONE DELL'URNA CINERARIA

- 1 Qualora sia prevista la tumulazione dell'urna cineraria in manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione nei cimiteri cittadini, inclusi i cimiteri particolari preesistenti all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, e anche quando si tratti degli edifici a ciò specialmente destinati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 93, per quanto applicabile, oppure dell'articolo 102, per quanto applicabile, oppure all'articolo 104, comma 4 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- 2 Qualora sia richiesta l'inumazione dell'urna cineraria, fatta salva l'individualità dell'inumazione nei termini di cui all'articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dovrà essere impiegata urna in materiale resistente agli agenti degradanti per il periodo di prevista inumazione, al fine di consentire la conservazione dell'urna senza alterazioni tali da permettere una qualche dispersione delle ceneri contenutevi.



ART. 38) AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

- 1 L'Ufficiale dello stato civile del Comune del decesso è competente al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri.
- 2 L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le stesse modalità previste per la cremazione, ad un affidatario unico.
- 3 L'autorizzazione all'affidamento è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del deceduto e, se diverso, anche al Comune ove sono custodite le ceneri.
- 4 Nell'autorizzazione è indicata la persona che ha richiesto detta autorizzazione, il titolo legittimante, le generalità del defunto e dell'affidatario oltre alla destinazione finale dell'urna e delle ceneri che non può avvenire in un locale/edificio non custodito.
- 5 L'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri annota i dati del defunto e dell'affidatario, in apposito registro. L'affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza, informa con preavviso di 15 giorni, il Comune di residenza, il Comune di decesso e il Comune dove si trasferirà, ai fini dell'aggiornamento del registro di custodia. In detto registro sono indicati:
 - a) l'affidatario dell'urna;
 - b) l'indirizzo di residenza;
 - c) i dati anagrafici del defunto cremato;
 - d) il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
 - e) le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;
 - f) la data, il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri.
- 6 In caso di trasferimento dell'affidatario in Comune di altra regione, trovano applicazione le disposizioni ivi previste dalla relativa normativa regionale. In mancanza di una normativa regionale, l'urna è destinata al cimitero del Comune ove era residente il defunto.
- 7 Il medesimo affidatario non può conservare più di tre urne cinerarie, salvo non si tratti di urne cinerarie contenenti le ceneri di defunti in vita legati all'affidatario da vincolo di coniugio o di parentela di primo grado.
- 8 In tutte le ipotesi sopra indicate in cui venga richiesto di variare il luogo di conservazione dell'urna cineraria, restano comunque salve le disposizioni vigenti in materia di trasporto di urne cinerarie.
- 9 La conservazione dell'urna cineraria da parte del soggetto affidatario deve avvenire nell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 343 testo unico delle leggi sanitarie.
- 10 Le norme del presente articolo si applicano anche alle urne cinerarie già conservate nei cimiteri.

ART. 39) RINUNCIA ALL'AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA O DECESSO O IMPEDIMENTO DELL'AFFIDATARIO

- 1 L'atto di rinuncia all'affidamento va presentato, all'ufficiale dello stato civile, dall'affidatario o dai suoi eredi, almeno trenta giorni prima del conferimento



- dell'urna cineraria al cimitero per la successiva tumulazione, allegando la precedente autorizzazione di affidamento rilasciata dall'ufficiale di stato civile.
- 2 Sarà cura del responsabile dei servizi cimiteriali convocare l'affidatario o suoi eredi per la consegna e contestuale tumulazione dell'urna cineraria in una giornata prestabilita, previo pagamento dei diritti cimiteriali.
 - 3 Il responsabile del servizio cimiteriale, prima di procedere alla tumulazione dell'urna cineraria, avrà l'onere di controllare che i sigilli, precedentemente apposti sulla stessa al momento della cremazione, non siano stati manomessi dall'affidatario o suoi eredi.
 - 4 Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni eventuale variazione conseguente, deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica presso il comune che ha autorizzato l'affidamento. In particolare, si dovranno annotare i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, i dati identificativi del defunto cremato, il luogo di conservazione dell'urna cineraria, le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione e la data, il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri; per il recesso dall'affidamento verrà annotata l'identificazione del cimitero in cui avverrà la sepoltura delle ceneri e la data di recesso; verranno inoltre annotate la data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione delle urne e le risultanze riscontrate.
 - 5 In caso di decesso dell'affidatario o impedimento e qualora non sia possibile reperire altro affidatario avente titolo, il Comune dispone la conservazione delle ceneri nel cimitero comunale per essere interrate o inserite in apposita nicchia o nel cinerario comune, dandone notizia al Comune di residenza del defunto.

ART. 40) DISPERSIONE DELLE CENERI

- 1 L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso è competente al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.
- 2 L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, con le stesse modalità previste per la cremazione.
- 3 L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.
- 4 La dispersione è eseguita dai soggetti previsti dall'art. 13 della legge regionale n.34/2008.
- 5 La dispersione delle ceneri è consentita in mare, nei laghi e nei fiumi, escluso nei tratti comunque occupati da natanti ed in prossimità di manufatti. In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire in condizioni climatiche e ambientali favorevoli alla dispersione. E' vietata:
 - a) nei centri abitati come definiti dal Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);
 - b) in edifici o altri luoghi chiusi.
- 6 La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell'urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito.



- 7 L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la cremazione.
- 8 In caso di dispersione su area privata, l'autorizzazione all'utilizzo di tale area deve essere espressa da parte del proprietario del fondo ed acquisita agli atti dell'Ufficiale di Stato civile. E' fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione delle ceneri.
- 9 Nelle aree cimiteriali, la dispersione avviene previa individuazione dello spazio (da denominarsi "Giardino della Rimembranza") da parte dei competenti uffici comunali.
- 10 Se il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri è il rappresentante di associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri degli associati, o altri soggetti delegati, deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
- 11 I soggetti deputati alla dispersione comunicano al Comune di destinazione, se diverso da quello del decesso, con almeno dieci giorni di preavviso, data e modalità di dispersione delle ceneri. Quest'ultimo Comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.
- 12 La dispersione all'interno del cimitero di ciascun Comune è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso o deceduti nel territorio del Comune.

ART. 41) ATTI CONSEGUENTI ALL'OPERAZIONE DI CREMAZIONE

- 1 Ogni operazione di cremazione e di consegna delle ceneri deve risultare da apposito verbale redatto in quattro esemplari, uno dei quali deve essere conservato dal concessionario, uno da chi prende in consegna l'urna qualora la stessa venga tumulata in altro cimitero, o per la quale venga chiesto l'affido, il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile e il quarto sarà conservato presso la direzione del cimitero.
- 2 Tutte le operazioni di cremazione devono essere trascritte nel registro delle operazioni di cremazione conservato presso gli uffici del polo crematorio.
- 3 Il registro delle operazioni di cremazione contiene le generalità delle persone cremate, il comune di provenienza, la data di morte e di cremazione e il luogo di destinazione delle ceneri.
- 4 Il concessionario fornisce giornalmente alla direzione del cimitero l'elenco delle persone defunte che il giorno successivo faranno ingresso al cimitero per essere avviate alla cremazione.
- 5 L'ingresso dei carri funebri verso il polo crematorio è ammesso esclusivamente negli orari di apertura al pubblico del cimitero.
- 6 Al concessionario è fatto obbligo di predisporre un apposito archivio, anche informatizzato, suddiviso per anni, contenente i documenti amministrativi e fiscali delle operazioni svolte e al quale potrà accedere anche personale comunale in occasione di ispezioni periodiche.
- 7 Il responsabile del cimitero potrà accedere all'archivio del polo crematorio in qualsiasi momento, previa richiesta da inoltrare al concessionario.



ART. 42) CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO

I soggetti gestori di servizi comunali oggetto del presente Regolamento sono tenuti a dotarsi della Carta della qualità dei servizi, nell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2, comma 461 legge 24 dicembre 2007, n 244.

ART. 43) INUMAZIONI

- 1 L'inumazione, consistente nel collocamento del feretro, in fossa scavata nel terreno vegetale, rispondente alle prescrizioni vigenti, ha luogo di norma nei campi considerati all'articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, oppure, a richiesta, nelle aree a ciò destinate dal piano di settore cimiteriale ad accogliere sepolture a sistema d'inumazione in concessione.
- 2 Per l'inumazione di cadaveri è d'obbligo l'uso di cassa di legno avente i requisiti stabiliti dall'articolo 75 del DPR 10 settembre 1990, n. 285. E' ammesso l'utilizzo di casse di materiale diverso dal legno, se autorizzato dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 285/1990. Per l'inumazione di resti mortali è d'obbligo l'utilizzo di contenitori biodegradabili.
- 3 I coprifossa devono avere le seguenti dimensioni: m. 1,70 lungh. x m. 0,70 largh.
- 4 Le caratteristiche del suolo per i campi comuni per l'inumazione decennale, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. 285/1990.
- 5 Le inumazioni presso i cimiteri cittadini devono essere eseguite - presso i campi destinati alle inumazioni libere - seguendo l'ordine numerico degli stessi (ad es. si procederà a completare il campo n.1, poi il n.2 e via di seguito). Ogni campo di inumazione deve essere diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
- 6 La disposizione di cui al comma precedente potrà essere derogata solo in presenza di morte violenta e previo provvedimento del Prefetto o del Questore, i quali potranno disporre la sepoltura in altro luogo per ragioni di ordine pubblico.
- 7 E' consentita l'inumazione delle salme, in deroga al presente Regolamento, in luogo tale da rendere possibile l'esercizio del culto dei morti al coniuge/convivente more uxorio del defunto e/o genitori/figli dello stesso, che siano affetti da disabilità con ridotta o impedita capacità di deambulazione, regolarmente certificata dall'organo competente, dietro esplicita richiesta e documentata istanza del soggetto richiedente.

ART. 44) TUMULAZIONI

- 1 I posti destinati all'accoglimento di feretri per la sepoltura a sistema di tumulazione sono costruiti nel rispetto delle caratteristiche stabilite dalle norme vigenti. Il termine "loculo" è riferito sempre al singolo posto feretro.
- 2 A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
 - lunghezza : m. 2,25,
 - altezza : m. 0,70
 - larghezza : m. 0,75.



A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

- 3 Per i manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione, preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 e qualora ciò si renda necessario al fine di utilizzare il manufatto sepolcrale per la tumulazione di uno o più feretri, può trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 106 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. E' tuttavia consentita la tumulazione in tali manufatti, anche quando eventualmente privi di diretto accesso, quando essa possa avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le eventuali spese per speciali attrezzature e per gli accorgimenti tecnici necessari sono a carico esclusivo del concessionario.
- 4 Per i manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 e che, per le modalità tecnico costruttive non consentano l'applicazione di alcuna delle disposizioni considerate al comma precedente, i concessionari possono utilizzare gli spazi altrimenti non utilizzabili al fine di collocarvi cassette ossario o urne cinerarie di persone aventi diritto ad esservi accolte.

ART. 45) DEPOSITO PROVVISORIO

- 1 A richiesta di chi ha titolo a disporre dei defunti, o di coloro che li rappresentano sulla base di idoneo titolo di rappresentanza, eccezionalmente, il feretro può essere temporaneamente deposto in apposito loculo "provvisorio", previo pagamento di apposita tariffa.
- 2 La conservazione in loculo provvisorio è ammessa nello stesso cimitero di sepoltura definitiva, alla condizione che vi sia la disponibilità degli appositi loculi, limitatamente ai seguenti casi:
 - a) per coloro che hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati.
- 3 La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio cimiteriale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché non superiore a un anno, rinnovabile eccezionalmente fino ad un totale di due anni. In tutti i casi, il deposito provvisorio non può eccedere la durata dei lavori e cessa entro trenta giorni dal collaudo degli stessi.
- 4 A garanzia è, inoltre, richiesta cauzione, direttamente escutibile, nella misura stabilita in tariffa.
- 5 I feretri tumulati in concessione provvisoria devono essere estumulati e collocati nella tumulazione definitiva entro trenta giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2, previa istanza del richiedente, senza necessità di preve comunicazioni. Tale obbligo di diligenza è espressamente indicato nell'autorizzazione.
- 6 Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune, previa diffida, servendosi della cauzione di cui sopra, provvede a tumulare il feretro in un loculo definitivo, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni.
- 7 E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, ricorrendo i casi di cui al



comma 2, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie; in tali ipotesi è consentita la conservazione, anche senza l'utilizzo di cellette ossario, nicchie cinerarie singole, delle cassette ossario e delle urne cinerarie.

ART. 46) INUAZIONI E TUMULAZIONI

- 1 Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, sono effettuate nel primo giorno successivo feriale a quello della consegna dei feretri di cui al precedente articolo 14, in orari antimeridiani che il personale cimiteriale concorderà con i familiari.
- 2 Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta dei familiari, sentito il responsabile del servizio cimiteriale e previo pagamento dei relativi diritti le inumazioni e le tumulazioni possono essere effettuate immediatamente dopo la consegna del feretro.

ART. 47) ESUMAZIONI

- 1 Nei campi a sistema di inumazione di cui all'articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le esumazioni sono eseguite, di norma, una volta decorso il turno di rotazione ordinario decennale. Il comune, in relazione alla programmazione gestionale nei cimiteri, può comunque effettuare le esumazioni in momento successivo.
- 2 Eccezionalmente, possono essere eseguite esumazioni prima del decorso del turno ordinario di rotazione nei casi regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- 3 I periodi in cui siano previste le operazioni di esumazione sono resi noti con l'affissione di specifici avvisi all'ingresso del cimitero interessato e, qualora, possibile, in prossimità dei campi o file interessati, nonché con ogni altra modalità che si ritenga poter assicurare un'ampia e diffusa informazione, anche con l'osservanza delle procedure di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione. Ogni qual volta ciò sia possibile, l'affissione di tali avvisi sarà effettuata in occasione della Commemorazione dei Defunti compresi i periodi antecedenti; in via generale, è esclusa ogni comunicazione individuale.
- 4 Le operazioni di esumazione, quale ne sia il momento in cui avvengano, sono eseguite dal personale cimiteriale con l'esclusione della presenza di personale esercente l'attività funebre o da questi dipendente o, comunque, in relazioni di affari e interessi. L'operazione di esecuzione dell'esumazione ha luogo senza la presenza di persone diverse dagli operatori autorizzati, adottando gli accorgimenti caso per caso idonei od opportuni per sottrarle alla vista di chi frequenta il cimitero. Se richiesto, può essere consentita la presenza di familiari o persone legate al defunto da particolari vincoli affettivi, possibilmente nel numero più ridotto possibile, al fine di evitare che si abbiano, anche potenzialmente, situazioni di pericolosità, caso nel quale il personale che esegue l'operazione è legittimato a limitare, o anche a escludere, la presenza di persone diverse, anche se familiari.
- 5 Constatandosi l'avvenuta completa scheletrizzazione, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 85, comma 1 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 6 Qualora, al contrario, non risulti avvenuta la completa scheletrizzazione, sono



adottati i trattamenti considerati dalla circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, salvo che la regione non adotti norme regolamentari differenti, nel qual caso prevalgono quelle di più recente emanazione. Quando, a seguito di ciò, vi sia re-inumazione, sulla fossa è ammessa soltanto la collocazione di un cippo o segno identificativo, in materiale resistente, al fine di non ostacolare i processi di scheletrizzazione.

ART. 48) ESTUMULAZIONI

- 1 Si definiscono estumulazioni ordinarie quelle che si eseguono in uno dei seguenti casi:
 - a) alla scadenza della concessione;
 - b) decorsi **venti anni** dalla tumulazione.Le altre estumulazioni sono considerate straordinarie e a esse si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 per le estumulazioni che siano richieste in momento precedente la scadenza della concessione.
- 2 Quando all'atto della estumulazione si sia constatato che non è pienamente completato il processo di scheletrizzazione, il corpo è ricollocato nel loculo, previa l'adozione delle misure necessarie ad assicurare la perfetta tenuta del feretro, oppure collocato in inumazione nell'ambito, di norma, del medesimo cimitero oppure in altro cimitero del comune, oppure avviato alla cremazione.
- 3 Nel caso in cui il cadavere abbia completato il processo di scheletrizzazione, le ossa rinvenute in occasione della estumulazione vengono raccolte e collocate in forma indistinta nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di conservazione per tumularle in cellette ossario o in altri loculi, ovvero per cremarle.
- 4 Per i manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione, preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 e qualora ciò si renda necessario al fine di utilizzare il manufatto sepolcrale per la tumulazione di un feretro, può trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 106 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. E' tuttavia consentita la estumulazione in tali manufatti, anche quando eventualmente privi di diretto accesso, quando essa possa avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. In tal caso l'estumulazione è consentita a condizione che non comporti la movimentazione di feretri non estumulabili in via ordinaria. Le eventuali spese per speciali attrezzature e per gli accorgimenti tecnici necessari sono a carico esclusivo del concessionario.
- 5 Le disposizioni di cui al precedente **articolo 47, comma 3** si applicano anche alle estumulazioni.



TITOLO IV

CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 49) SEPOLTURE PRIVATE

- Per concessione si intende il diritto di uso di un'area o di una sepoltura, concessa in via amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene oggetto a regime dei beni demaniali comunali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del concedente.
 - Per le sepolture private è concessa:
 - L'uso di aree per la costruzione, a cura e spese di privati o enti senza scopo di lucro, di sepolcri o cappelle o società di mutuo soccorso e confraternite religiose;
 - L'uso dei manufatti costruiti dal Comune per sepolture individuali (loculi e cellette ossario) può essere concessa solo in presenza di salma o di resti mortali. La richiesta di tumulazione salma o dei resti mortali sarà avanzata, generalmente dal parente più prossimo, il quale provvederà a sottoscrivere il relativo contratto di concessione, previo pagamento delle tariffe vigenti al momento della richiesta e si impegnerà formalmente ad adempiere agli impegni rivenienti dal rapporto contrattuale. In via eccezionale ed in deroga a quanto innanzi, la concessione di loculi può essere effettuata a favore di quel richiedente che dimostri di non avere parenti in linea discendente, ascendente e collaterali o, eventualmente, persone che, anche per via testamentaria, possano provvedere alla sistemazione della propria salma all'atto del decesso.
- 3 Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di quanto previsto dal tariffario comunale.
- 4 La concessione è regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Comunale contenente: la natura della concessione, la durata, le generalità del concessionario, gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione.
- 5 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal DPR n.803/1975, la concessione non è trasferibile né alienabile a qualsiasi titolo per atti inter vivos, pena la decadenza del contratto di concessione originario. Ogni e qualsiasi atto, pubblico o privato è nullo.
- 6 Coloro che risultano titolari di una concessione di area cimiteriale non possono avanzare richiesta per ottenerne un'altra.
- 7 Coloro che risultano titolari di una concessione, o sono stati collocati utilmente in graduatoria e vi hanno rinunciato, non potranno ottenerne un'altra se non saranno decorsi 3 anni dall'atto di rinuncia, fatti salvi i casi di morte improvvisa.

ART. 50) DURATA DELLE CONCESSIONI

- 1 Tutte le concessioni sono a tempo determinato. La durata è fissata come segue:
- A. In 99 (novantanove) anni per le aree destinate alla costruzione di cappelle e sepolcri privati, decorrenti dalla data di stipula del contratto di concessione;



- B. In 99 (novantanove) anni per le cellette ossario, con decorrenza dall'effettivo uso;
- C. In 20 (venti) anni per i loculi comunali decorrenti dalla data di occupazione con la salma. Questa concessione potrà essere rinnovata per ulteriori 5 (cinque) anni qualora si accerti ampia disponibilità dei loculi come disposto dalla circolare ministeriale della Sanità in materia di fabbisogno parametrizzato alla trend della popolazione residente. Per il rinnovo il richiedente dovrà versare l'importo pari ad un quarto del valore della concessione ventennale e, tanto, per ogni quinquennio di rinnovo.

ART. 51) MODALITA' PER OTTENERE LA CONCESSIONE

- 1 I privati e gli enti senza scopo di lucro che hanno residenza o sede nel Comune di Latiano ed aspirano ad ottenere la concessione di loculi, cellette ossario ed aree destinate alla costruzione di manufatti cimiteriali devono presentare domanda al Sindaco in bollo, contenente le generalità del richiedente, finalità, nominativo della persona cui è destinata e la dichiarazione, ai sensi del D. Lgs. n.445/2000, di aver preso visione delle norme regolamentari e legislative in vigore.
- 2 Possono altresì ottenere concessioni di carattere straordinarie i privati che, pur non rientrando nella casistica di cui al comma precedente, abbiano avuto in passato la residenza nel Comune di Latiano ovvero abbiano avuto con esso notori legami per vincoli di parente o di altro genere.
- 3 In caso di domande concorrenti per la medesima area disponibile ovvero in presenza di aree insufficienti a soddisfare le richieste, costituisce titolo di preferenza la effettiva ed attuale residenza del richiedente nel Comune di Latiano.
- 4 L'assegnazione in concessione dei loculi e delle cellette ossario avviene in ordine progressivo, salvo che non vi siano casi di urgenza valutati dal Sindaco. L'assegnazione dei loculi e delle cellette ossario avverrà, per ogni singolo blocco, in senso parallelo al terreno, fino ad esaurimento della singola linea, procedendo dal basso verso l'alto.
- 5 La concessione d'uso dei loculi e delle cellette ossario non può essere trasferita a terzi.
- 6 I lotti di terreno sono assegnati in concessione per la costruzione cappelle e sepolcri per famiglie, in prima istanza, previo bando pubblico al quale il concorrente, anche un solo componente per ogni nucleo familiare, eccetto nel caso di fratelli e sorelle in numero non superiore a 3 (tre) oppure nel caso di coniugi. Il bando pubblico, contenente le modalità di partecipazione ed i criteri di assegnazione, viene approvato dalla Giunta Comunale, sentita in sede consultiva la Commissione Consiliare competente.
- 7 L'Amministrazione Comunale può riservare lotti di terreno per la costruzione di sepolcri privati, da concedere a famiglie che colpite da lutti improvvisi ne facciano richiesta entro un anno dal decesso, fermo restando il pagamento degli oneri di concessione di cui al tariffari comunale.
- 8 I lotti di terreno per la costruzione di sepolcri di famiglia non assegnati a seguito del bando pubblico, fatta salva la riserva prevista per legge, possono essere concessi in ogni tempo, secondo le disponibilità, seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande pervenute e fermo restando l'esistenza dei presupposti richiesti con il predetto bando pubblico.
- 9 Il Comune ha la facoltà, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento del



cimitero e con il bando di cui al precedente comma, di richiedere agli interessati all'atto della prenotazione, il pagamento dell'intero importo dovuto per la concessione. Qualora per qualsiasi motivo la concessione non abbia luogo, il Comune restituirà la somma incassata senza interessi.

ART. 52) INSTALLAZIONE DI ELEMENTI VOTIVA

- 1 Eventuali elementi votivi (pastorali e simili) dovranno avere una sporgenza massima di 15 cm. Ed essere collocati ad una altezza minima dal terreno di mt. 2,10. Tali elementi opportunamente catalogati e numerati a cura del personale cimiteriale saranno sottoposti al canone annuo indicato nell'allegato tariffario che dovrà essere corrisposto in via anticipata entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
- 2 L'installazione di eventuali elementi votivi diversi da quelli previsti al precedente comma (cippi e simili), la cui superficie in pianta non potrà mai essere superiore a 0,5 mq., dovrà essere preventivamente autorizzata dall' U.T.C., previa valutazione favorevole della C.E.C. e soggetta a canone annuo indicato nell'allegato tariffario che dovrà essere corrisposto in via anticipata entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
- 3 L'omesso versamento del canone annuo nei termini e tempi stabiliti ai precedenti commi, comporta l'automatica rimozione dell'impianto a cura del Comune.

ART. 53) DISCIPLINA D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

- 1 Fermo restando il termine massimo della concessione fissato in anni 99, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario principale e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'entro concessionario (corporazione, società di mutuo soccorso, confraternite religiose, ecc.), fino al compimento della capienza del sepolcro.
- 2 A tal fine la famiglia del concessionario principale è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti diretti senza limiti di grado, ed in via collaterale da fratelli e sorelle del concessionario principale e gli affini di primo grado.
- 3 La sepoltura di ascendenti e discendenti del concessionario principale non necessita di autorizzazione da parte dello stesso, mentre la sepoltura di collaterali ed affini, di cui al comma precedente, deve essere autorizzata dal titolare della concessione o dai sub – concessionari, subentrati in caso di decesso del concessionario originario, con apposita dichiarazione con firma resa ai sensi del D. Lgs. N. 445/2000 che sarà inserita nel fascicolo agli atti degli uffici del Servizio Cimitero, il cui responsabile potrà concedere il nulla osta.
- 4 In casi eccezionali, nel sepolcro possono trovare sepoltura altresì, le persone che convivono o che hanno convissuto con il concessionario principale o che abbiano acquisito particolari stati di benemeranza nei suoi confronti, come previsto dal D.P.R. n. 285/90. In tal caso sarà necessario presentare al Responsabile del Servizio cimitero apposita istanza nelle forme previste dalla legislazione vigente corredata dalla documentazione comprovante lo stato di "benemeranza", al fine di ottenere il relativo nulla osta.
- 5 Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che risultino legate al concessionario principale in uno dei modi previsti , come innanzi individuati, se non nella forma provvisoria, per un periodo non eccedente un anno.



- 6 Ai soli discendenti del fondatore del sepolcro è consentito, previo consenso del concessionario principale o dai successivi sub-concessionari, risultante da atto scritto con firma autenticata da depositare agli atti del Comune e previo nulla osta del Responsabile del Servizio cimitero, la sepoltura del loro coniuge.
- 7 Il diritto di uso della sepoltura non è commerciabile, trasferibile o, comunque, cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e gli eventuali fatti posti in essere in conseguenza di atto pubblico dovranno essere rimossi.
- 8 Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto di concessione stipulato con il Comune e del presente R.P.M., senza alcun diritto a che siano conservate le distanze con lo stato delle opere costruite nelle aree attigue, per le quali il Comune può in ogni tempo, modificare o impiegare per esigenze del cimitero.
- 9 Il Comune di Latiano resta indenne da eventuali conflitti familiari che dovessero insorgere nella interpretazione del rapporto di concessione. Le liti di tale genere dovranno essere risolti dal giudice ordinario.

ART. 54) MANUTENZIONE

- 1 La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.
- 2 La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- 3 Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risulti l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari dei manufatti, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

ART. 55) INSTALLAZIONE DI ELEMENTI VOTIVA COSTRUZIONE DELLE OPERE E TERMINI

- 1 Il privato o ente, titolare di concessione in uso di aree per la costruzione di manufatti cimiteriali, deve ultimare i lavori di costruzione entro e non oltre diciotto (18) dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, pena la sua decadenza.
- 2 Il progetto, corredato da apposita relazione tecnica, copia del titolo concessorio, deve presentare i seguenti elaborati grafici:
 - Ubicazione dell'area in scala 1:200
 - Piante, prospetti, sezione in scala 1:25
 - Particolari decorativi e costruttivi in scala 1:25 o 1:20Devono inoltre essere con precisione indicate tutte le quote significative del progetto, nonché i materiali che saranno impiegati nella costruzione.
- 3 Il progettista avrà cura di rispettare, pur nella libertà dell'idea progettuale, il decoro che la sacralità del luogo impone.
- 4 Tra gli edifici esistenti o da costruire deve essere osservata la distanza minima di cm. 60; la superficie intermedia sarà pavimentata in maniera che lo scolo delle acque



meteoriche abbia una pendenza minima del 2% verso i viali pedonali. Quando sono previste particolari suddivisioni in lotti, sono accettabili anche costruzioni in aderenza.

- 5 I muri perimetrali della costruzione e la protezione di eventuali oggetti e sporgenze “in pianta” non devono oltrepassare, nel rispetto de Regolamento Edilizio Comunale, i limiti del lotto, fatta eccezione per le modanature architettoniche di trabeazioni e di cornicioni o di altri aggetti, che sono ammissibili sul solo prospetto principale senza risvolti sui prospetti laterali, ad eccezione delle costruzioni prospicienti su due o più lati e per una sporgenza massima di cm. 35; l’altezza massima della costruzione non deve superare mt. 4,70, fatta eccezione per i simboli, le croci, lance, aste ed elementi compositivi.
- 6 I loculi o cassettoni delle dimensioni minime interne di mt. 2,25 di lunghezza, mt. 0,80 di profondità, non possono superare il numero di 12 per tutti i lotti assegnati e da assegnare e con una superficie uguale o superiore a 15 mq. La realizzazione dei loculi deve garantire l’inserimento delle bare in maniera non pregiudizievole agli addetti cimiteriali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come prescritto dalla legge n. 81/2006.
- 7 E’ possibile derogare al numero massimo dei loculi previsti al precedente comma, a seguito di istanza motivata al Sindaco, solo per le concessioni da rilasciare ad enti, previo parere favorevole del responsabile del Servizio urbanistico.
- 8 E’ obbligatorio prevedere, insieme ai loculi, un congruo numero di cellette ossario.
- 9 L’approvazione del progetto edilizio seguirà l’iter di approvazione delle concessioni edilizie. Il rilascio della concessione edilizia sarà effettuata a cura del responsabile dell’Ufficio Urbanistica comunale che, sollecitamente, comunicherà al concessionario, con atto in data certa, l’avvenuta approvazione. Il concessionario ha l’obbligo di ritirare l’atto di concessione edilizia entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione di approvazione del progetto, pena la decadenza della concessione dell’area cimiteriale. Entro un anno dalla data del ritiro della concessione edilizia il concessionario dovrà ultimare la costruzione del manufatto con certificato di agibilità rilasciato dal competente organo.

ART. 56) INSTALLAZIONE DI ELEMENTI VOTIVA FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

- 1 Gli ornamenti di fiori freschi avvizziti e secchi dovranno essere rimossi dagli appositi contenitori a cura di chi li ha depositi o impiantati. Qualora gli addobbi floreali e le piante presentino un cattivo stato di conservazione e cura, così da rendere indecorosi i tumuli ed i manufatti cimiteriali, in generale, sarà segnalato al Responsabile del Servizio cimitero, il quale informati i familiari senza esito, disporrà la loro rimozione. Alla stessa maniera è vietata la messa a dimora di piante il cui apparato radicale è di tipo invasivo o la cui chioma non sia compatibile con le caratteristiche delle zone adiacenti o nel caso in cui possa creare pericolo per la pubblica e privata incolumità. E’ fatto divieto a chiunque di esporre in altro luogo esterno, diverso dalla camera di osservazione, le corone floreali. In prossimità di tombe o cappelle è consentito esporre un massimo di tre cuscini floreali.
- 2 Eventuali corone, ceri, fiori depositati nella camera mortuaria di osservazione in occasione di ingresso della salma dovranno essere rimossi contestualmente allo spostamento del feretro e, comunque, entro le ore 12,00 dello stesso giorno, a cura



del personale comunale, al quale è fatto obbligo di procedere alla distruzione dei fiori e addobbi floreali, qualora non ritirati dai familiari; è vietato nella maniera più assoluta che a tale operazioni provvedano ditte appaltatrici, alle quale è consentito asportare esclusivamente i supporti delle corone o similari.

ART. 57) RAPPORTI TRA PIÙ CONCESSIONARI

- 1 La sepoltura in una cappella/loculo avviene ordinariamente in ordine cronologico di decesso tra tutti coloro che ne hanno diritto.
- 2 La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi, ovvero da uno su delega.
- 3 Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.
- 4 Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- 5 La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia, non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente modalità d'esercizio del diritto d'uso.
- 6 Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione.

ART. 58) SUBENTRO FAMILIARE NELLA CONCESSIONE

- 1 In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone in posizione di maggiore prossimità, sono tenuti a darne comunicazione al servizio cimiteriale entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente il subentro nella intestazione della concessione fino alla relativa scadenza.
- 2 Quando, tra le persone di cui al comma precedente concorrano il coniuge e parenti in linea discendente di 1° grado del concessionario deceduto, questi sono, a questi fini, considerati a pari titolo nell'assunzione della qualità di concessionari.
- 3 Quando, tra le persone di cui al comma 1 concorrano il coniuge e parenti in linea ascendente di 1° grado del concessionario deceduto, senza che vi siano parenti di 1° grado in linea discendente, oppure concorrano il coniuge e parenti di 2° grado, sia in linea diretta che collaterale, subentra solo il coniuge.
- 4 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, opera l'istituto della rappresentazione, nei termini di cui agli articoli 467 e seguenti del codice civile.
- 5 L'aggiornamento dell'intestazione della concessione per effetto del subentro è effettuato dal servizio cimiteriale.
- 6 Nel caso di pluralità di subentranti gli stessi si accordano per designare uno di essi



quale rappresentante della concessione nei confronti del comune e limitatamente ai rapporti con questo.

- 7 In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
- 8 Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato provveduto, il comune procede a invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, con le modalità di cui all'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni ed eventualmente, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi e indirizzi, anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per trenta giorni, a provvedere entro ulteriori centottanta giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso, con oneri tariffari per il subentro maggiorati del 50 per cento.
- 9 Trascorso il termine complessivo di tre anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.
- 10 Per le concessioni di cellette ossario oppure di nicchie cinerarie, il subentro non fa assumere la qualità di concessionario, ma unicamente l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione.

ART. 59) SUBENTRO EREDITARIO ED ESTINZIONE DELLA FAMIGLIA

- 1 La famiglia viene a estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano stati istituiti eredi, né state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 2 Quando vi sia estinzione della famiglia, la qualità di concessionario è assunta da eredi istituiti, ove esistenti, che, qualora siano persone fisiche, acquisiscono altresì il diritto di sepoltura per sé e per gli appartenenti alla propria famiglia. Qualora l'erede istituito sia ente o altro soggetto avente personalità giuridica, l'assunzione della qualità di concessionario concerne esclusivamente gli obblighi di cura e manutenzione del sepolcro, nonché gli obblighi sulla conservazione e operazioni sui defunti tumulati, salvo solo il caso in cui l'ente istituito quale erede non abbia nel proprio statuto od ordinamento, al momento dell'assunzione della qualità di erede, anche gli scopi di dare sepoltura alle persone previste nello statuto od ordinamento dell'ente medesimo.
- 3 Nel caso di famiglia estinta e senza eredi istituiti, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o venti anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di cessazione della concessione.

ART. 60) CONCESSIONI FATTE AD ENTI – CESSAZIONE, SCIoglIMENTO, SOPPRESSIONE, FUSIONE O ESTINZIONE DELL'ENTE

- 1 Per le concessioni fatte ad enti, quando vi sia la cessazione, lo scioglimento, la soppressione o l'estinzione dell'ente, la concessione cessa, salvo il caso in cui vi sia fusione, aggregazione, trasformazione (comunque denominata) riunione ad altro ente avente tra i propri scopi statutari anche quello della sepoltura delle



persone appartenenti a questo ultimo o nell'atto che dispone la cessazione, lo scioglimento, estinzione non risulti, in forma espressa, che l'ente subentrante assume tutte le funzioni dell'ente cessato (quale ne sia il titolo di cessazione).

- 2 Nei casi in cui non operi la salvaguardia considerata al comma precedente, il comune provvede alla dichiarazione di cessazione della concessione.

ART. 61) RINUNCIA

- 1 Resta in capo al Comune la facoltà di accettare la rinuncia alle concessioni cimiteriali, fatti salvi i casi di decadenza.
- 2 La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o alcuna condizione.
- 3 La rinuncia alla concessione di lotto cimiteriale su cui non è stata realizzata alcuna opera edilizia, comporta la restituzione all'avente titolo dell'80% del prezzo pagato per ottenere la concessione, senza interessi. Nel caso in cui la costruzione è stata iniziata ma non terminata o è stata ultimata ma non utilizzata, all'avente diritto, oltre al rimborso dell'80% come innanzi detto, saranno rimborsati, nel solo caso in cui il Comune riesca a concedere ad altri il lotto in questione, previa valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico comunale sul valore del manufatto, l'80% della stima effettuata dal competente ufficio, il quale potrà tenere conto delle eventuali spese documentate e sostenute per le opere edilizie realizzate che saranno ristrate dal nuovo concessionario.
- 4 La rinuncia a concessione di lotto cimiteriale su cui sorge il manufatto già utilizzato non concretizza il diritto, di norma, ad alcun rimborso né per il prezzo pagato per ottenere la concessione né per le spese sostenute per la costruzione del sepolcro.

ART. 62) REVOCA

- 1 Salvo quanto stabilito dal DPR n. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione Comunale rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando insista la necessità di ricorrere ad ampliamenti, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse.
- 2 Al verificarsi delle fattispecie innanzi dette la concessione in essere viene revocata con motivato provvedimento del Comune. Ai concessionari retrocessi verrà assegnata a titolo gratuito, per il tempo residuo stabilito con la concessione originaria, una equivalente sepoltura nell'ambito del cimitero. In tal caso tutti gli oneri cederanno a carico dell'Amministrazione Comunale. Inoltre, per le concessioni relative a sepolcri privati, agli eventi diritto sarà ristorato il solo valore riferito alla costruzione del manufatto come quantificato dal competente Ufficio Tecnico comunale. Nel caso in cui sull'area concessa non sia stata realizzata alcuna opera edile, fatti salvi i casi di decadenza, sarà restituita l'intera somma pagata per ottenere la concessione. A tutte le forme di ristoro, come descritte nel presente articolo, non potrà mai essere applicato riconoscimento di interessi passivi o ulteriori spese aggiuntive non giustificate.
- 3 Della decisione presa, il Responsabile del Servizio cimitero, dovrà darne notizia al concessionario, ove possibile, ovvero in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale on – line del Comune per la durata di 60 (sessanta) giorni, indicando la tempistica relativa alla traslazione delle salme. Le operazioni di traslazione saranno effettuate d'ufficio anche in assenza del concessionario e/o dei suoi aventi causa, ove il concessionario originario sia deceduto. In caso di urgenza e per esigenze di



pubblico interesse, le operazioni di traslazione di cui al precedente comma, potranno essere effettuate anche alla scadenza del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento.

ART. 63) DECADENZA

- 1 La decadenza delle concessioni può essere dichiarata nei seguenti casi:
- 2 Quando la sepoltura individuale (loculi e cellette ossario) non sia stata occupata dalla salma, ceneri o resti mortali per i quali era stata avanzata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- 3 Quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro o speculazione;
- 4 In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, come previsto dal presente RPM e dalla vigente legislazione in materia.
- 5 Quando per inosservanza delle prescrizioni del presente RPM, non si sia provveduto alla presentazione del progetto, al ritiro della concessione edilizia ed alla costruzione del manufatto entro i termini prestabiliti.
- 6 Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per colpevole incuria o per morte degli aventi diritto o, quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
- 7 Quando sia stata riscontrata inadempienza ad ogni altro obbligo riveniente dall'atto di concessione stipulato.
- 8 Quando dai loculi o dalle cellette perpetue, concesse prima dell'approvazione del presente RPM, siano state rimosse salme e/o resti mortali cui il loculo e/o celletta erano in origine stati destinati.
- 9 La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e), f), e g) del comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario o suoi aventi causa, in quanto reperibili.
- 10 In casi di irreperibilità l'atto di diffida viene pubblicata all'albo comunale ed al cimitero per 60 (sessanta) giorni consecutivi.
- 11 La dichiarazione di decadenza è formalizzata con provvedimento della Giunta Comunale, a seguito di tutti gli accertamenti effettuati dal responsabile del Servizio cimitero.

**ART. 64) ADEMPIMENTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA
DECADENZA**

- 1 La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara. Ove non sia determinabile il momento del fatto, essa decorre dall'adozione del provvedimento che la dichiara.
- 2 Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione dei feretri, resti mortali, urne cinerarie, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
- 3 Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato del manufatto, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.
- 4 La dichiarazione di decadenza non fa venire meno l'applicazione delle sanzioni per le violazioni al presente regolamento.



ART. 65) ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

- 1 Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- 2 Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli aventi titolo possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3 Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli aventi titolo, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
- 4 L'eventuale rinnovo potrà essere concesso all'evento diritto, previo pagamento dei costi di concessione vigenti, ridotti dei due terzi e calcolati sull'ultimo prezzo aggiornato ai sensi di legge.

ART. 66) OGGETTI DA RECUPERARE

- 1 Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2 Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio competente.
- 3 Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio cimiteriale che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno.
- 4 Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 5 Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

ART. 67) DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

- 1 I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dal recupero, in opere di miglioramento generale dei cimiteri, salvo richiesta degli aventi diritto.
- 2 Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio cimiteriale può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, all'interno della stessa struttura cimiteriale, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di



sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

- 3 Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, resi alla famiglia.
- 4 Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.
- 5 Le disposizioni di cui all'**articolo 66** e del presente articolo si applicano a tutte le sepolture.



TITOLO V

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 68) ORARIO

- 1 I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Dirigente.
- 2 L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3 L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 69) DISCIPLINA DELL'INGRESSO E CIRCOLAZIONE VEICOLARE

- 1 Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare a piedi. E' consentito l'ingresso a persone invalide trasportate da carrozzelle manuali o a motore.
- 2 E' vietato l'ingresso con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati preventivamente.
- 3 E' vietato inoltre l'ingresso:
 - a) agli animali, con esclusione dei cani guida per non vedenti;
 - b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) ai bambini di età inferiore a quattordici anni, quando non siano accompagnati da adulti;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
- 4 La direzione del cimitero, previa istanza da parte degli interessati, può autorizzare l'ingresso con automezzi privati a persone che, aventi difficoltà di deambulazione per motivi di salute o di disabilità, presentino apposita certificazione medica. Tali veicoli possono accedere in cimitero nei soli giorni feriali, per non oltre due volte al mese e circolare solo secondo orari o percorsi prestabiliti.
- 5 Limitazioni all'accesso potranno essere decise in caso di avverse condizioni meteorologiche o per motivi contingenti od eccezionali.
- 6 Nelle giornate che precedono la festività della commemorazione dei defunti, la direzione può stabilire il restringimento dell'orario di accesso a tutti gli automezzi.
- 7 I fioristi che intendono accedere nei cimiteri con propri automezzi per il trasporto di piante, fiori e attrezzi devono munirsi di apposito documento di riconoscimento rilasciato dalla direzione cimiteriale, dietro presentazione di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- 8 I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati autorizzati a trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione, devono circolare lungo i viali, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o a persone.
- 9 Tutti i veicoli a motore ivi ammessi, devono marciare a velocità ridotta.
- 10 All'interno del cimitero si applicano le norme del codice della strada in materia di circolazione stradale.

ART. 70) DIVIETI SPECIALI



- 1 Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
 - a) tenere contegno chiasoso, salvo che ciò non sia richiesto in relazione a specifiche pratiche, tradizioni e costumi funerari propri di determinate culture e popoli, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre oggetti irriverenti;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio cimiteriale. Per cortei e operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari, fermo restando che devono essere state richieste e ottenute le autorizzazioni di competenza del comune;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere da vicino alle operazioni di esumazione o estumulazione da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio cimiteriale;
 - n) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal comune;
 - o) qualsiasi forma pubblicitaria;
 - p) svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 2 I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- 3 Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto, diffidato a uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 71)

AMMISSIONE NEI CIMITERI CITTADINI

- 1 Nel cimitero cittadino, salvo venga richiesta altra destinazione fuori comune, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune, quale ne fosse la residenza o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza.
- 2 I defunti non residenti nel comune o non deceduti nel territorio comunale possono essere accolti per il seppellimento esclusivamente in campo comune, comprese le salme decedute sul territorio comunale e trasferite a cassa aperta in altro territorio.
- 3 I defunti deceduti sul territorio comunale e trasferiti temporaneamente in altro comune per la celebrazione di esequie civili o religiose sono ammessi a qualsiasi tipo di sepoltura.
- 4 Le persone defunte che in vita abbiano trasferito la propria residenza in altro



comune, per essere accolte in case di riposo o presso familiari per la necessaria assistenza, vengono ammesse nel cimitero, a qualsiasi tipo di sepoltura.

- 5 Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le persone defunte, titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura in concessione.
- 6 L'ammissione di resti ossei o ceneri negli ossari è limitata a persone defunte, residenti nel comune o che sono decedute sul territorio comunale.

ART. 72) RITI FUNEBRI

- 1 Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, nel rispetto delle libertà inviolabili delle persone, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.
- 2 Presso il Cimitero Monumentale sarà allestita una sala apposita per la cd. Commemorazione laica, a disposizione dei cittadini che intendano celebrare un rito diverso da quello religioso.
- 3 Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del servizio cimiteriale.

ART. 73) EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE SEPOLTURE

- 1 Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, salvo quelle contenenti le generalità del defunto nonché la data di nascita e di morte, deve essere approvata dal responsabile del servizio cimiteriale. A tal fine, i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare preventivamente il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
- 2 Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
- 3 Le modifiche delle iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- 4 Verranno rimosse d'ufficio, con oneri integralmente a carico dei responsabili se noti o dei concessionari negli altri casi, le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state apposte.
- 5 Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione **l'articolo 8**.
- 6 Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.
- 7 Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui e abbiano radicamento non eccedente un raggio determinato ai sensi del successivo comma
- 8 In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione,



cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.

- 9 Le misure e i materiali impiegabili negli ornamenti funerari, nonché le caratteristiche delle essenze vegetali impiegabili sono individuati e determinati con atto adottato ai sensi dell'art. 107, comma 3 del testo unico, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
- 10 E' vietata l'apposizione di qualsiasi altro oggetto o materiale lungo il perimetro esterno della tomba. Eventuali installazioni abusive verranno rimosse d'ufficio ai sensi del **precedente comma 4**.

ART. 74) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

- 1 E' ammessa la piantumazione e la collocazione, in terra o in vaso, di piante erbacee solo ed esclusivamente entro il perimetro della tomba e purché le stesse non superino l'altezza massima di metri 1; è a carico dei concessionari la cura e la potatura delle piante affinché queste non superino la suddetta misura.
- 2 E' vietata la piantumazione o la collazione di alberi e arbusti o, comunque, di piante aventi un tronco legnoso.
- 3 Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
- 4 Allorché i fiori e le piante ornamentali, anche artificiali, siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio cimiteriale li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.
- 5 Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.
- 6 In tutti i cimiteri ha luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
- 7 Le piantumazioni e le collocazioni non consentite, effettuate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, verranno rimosse ai sensi del comma 4.

ART. 75) MATERIALI ORNAMENTALI

- 1 Nei cimiteri saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2 Il responsabile del servizio cimiteriale provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 3 I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di trenta giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- 4 Valgono per la disponibilità dei materiali e oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti **all'articolo 66, nonché articolo 67**, entrambi in quanto applicabili.

ART. 76) CIPPO E ORNAMENTAZIONI DELLA SEPOLTURA IN CAMPO COMUNE



- 1 Su ogni fossa nei campi comuni è consentita l'apposizione di un cippo a forma di croce o di un'alzatina sui quali sono riportati con modalità durature e non facilmente alterabili l'indicazione del nome, del cognome, delle date di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, oltre a un identificativo numerico progressivo fornito dalla direzione del cimitero.
- 2 La croce dovrà rispettare l'altezza massima di cm. 35 ovvero di cm. 25 nei campi dei bambini, mentre l'alzatina dovrà essere di larghezza uguale o inferiore a quella della tomba e di altezza non superiore a cm. 35, ovvero a cm. 25 nei campi dei bambini e dovrà essere di spessore adeguato.
- 3 A richiesta dei privati, a loro cura e spese e previa autorizzazione da rilasciarsi dal responsabile del cimitero, su ogni fossa in campo comune è ammessa l'apposizione di cordonati di pietra naturale della misura di m. 1 x m. 2, o la sistemazione della sepoltura mediante posa di monumento copritomba di analoga dimensione; nel campo bambini è ammessa l'apposizione di un monumento copritomba di m. 1,50 x m. 0,75 e nel campo nati morti è ammessa l'apposizione di un monumento copritomba di m. 0,60 x m. 0,40. La superficie della fossa lasciata scoperta è pari ad almeno 0,60 mq. per la sepoltura di adulti e a 0,30 mq. per la sepoltura di bambini.
- 4 Per la fossa di adulti è consentita la posa, a uso provvisorio o giardinetto, di cordonati di pietra naturale, della misura non superiore a m. 1,60 x m. 0,60, per la quale non è dovuto il pagamento di corrispettivo.
- 5 Le ornamentazioni dei monumenti copritomba, comprese eventuali piccole sculture, non devono superare le altezze del cippo di cui al comma 1.
- 6 L'installazione dei copritomba è da effettuarsi non prima di sei mesi dall'avvenuta inumazione per permettere i necessari assestamenti e costipamenti del terreno.
- 7 La posa dei copritomba, le cui misure non potranno essere superiori a m. 0,50 h x m. 1,00 largh. x m. 2,00 lungh., la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o agli aventi titolo. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 63 del d.p.r. 285/1990.
- 8 Qualora, entro due anni dall'inumazione, la sepoltura risulti in stato di evidente incuria, e nessuno degli aventi titolo abbia provveduto alla posa di alzatina o di monumento, viene collocato d'ufficio un contrassegno costituito da una targa in marmo riportante il nome, il cognome e le date di nascita e di morte del defunto.

ART. 77)

ACCESSO AL CIMITERO

- 1 Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, per effetto della demanialità del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, ferma restando l'iscrizione in apposito elenco- stilato dal Comune- redatto previa verifica del possesso dei requisiti abilitanti in capo ai richiedenti. L'iscrizione ha durata annuale ed avviene previa apposita procedura selettiva condotta dall'Ente.
- 2 Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., è sufficiente ottenere il nulla osta scritto del responsabile del servizio cimiteriale, anche per i soggetti non inseriti nell'elenco dell'Ente.
- 3 E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di



accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

- 4 Per il consumo dell'acqua impiegata e dell'energia elettrica utilizzata nei cantieri è dovuto il corrispettivo forfettariamente determinato nel tariffario vigente. Il medesimo corrispettivo è dovuto anche se le opere di cui al presente articolo sono imputabili ad enti senza scopo di lucro.
- 5 Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, avente le caratteristiche degli articoli 18 e 21 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 5 legge 13 agosto 2010, n. 136 e deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ART. 78) ATTIVITÀ DI CURA DELLE TOMBE

- 1 I concessionari che affidino a soggetti terzi la cura e manutenzione dei sepolcri di cui siano titolari, sono soggetti alle disposizioni del presente Titolo.
- 2 I concessionari di cui al comma precedente assumono, ad ogni effetto di legge, la qualificazione di committente.

ART. 79) AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

- 1 I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal comune, su conforme parere dell'azienda unità sanitaria locale e, laddove previsto, della Soprintendenza e del dirigente del Servizio edilizia privata del comune, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dell'articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
- 2 Nell'atto di approvazione del progetto, da parte della struttura competente per funzionigramma, viene definito il numero di feretri, nonché di cassette per ossa o urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3 Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 4 La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 5 In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 6 Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.
- 7 Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente il nulla osta scritto del responsabile del servizio cimiteriale.
- 8 I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione scritta del responsabile del servizio cimiteriale, lapidi, ricordi e similari.
- 9 Le autorizzazioni e i permessi di cui al presente articolo sono subordinati al pagamento della relativa tariffa.

ART. 80) RESPONSABILITÀ

- 1 I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa



nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

- 2 Le autorizzazioni e i permessi di cui **all'articolo precedente** sono subordinati al versamento della cauzione pari ad € 250,00 (duecentocinquanta) che l'Amministrazione incamererà nel caso in cui ricorrano le ipotesi in tema di violazioni regolamentari.

ART. 81) RECINZIONE AREE- MATERIALI DI SCAVO

- 1 Durante la costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 2 E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio cimiteriale.
- 3 I materiali di scavo e di rifiuto devono essere, a cura dell'impresa commissionata dai concessionari e lasciando indenne il comune sotto ogni profilo, di volta in volta trasportati alle discariche, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 82) INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

- 1 E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio cimiteriale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2 E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3 Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4 Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ART. 83) ORARI DI LAVORO PER LE IMPRESE

- 1 L'orario di lavoro per le imprese è fissato dalla direzione del cimitero nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.
- 2 E' vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte del responsabile del cimitero.
- 3 Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.
- 4 Negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della commemorazione dei defunti è fatto divieto, alle imprese private, di eseguire nell'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.
- 5 Soltanto per i lavori eseguiti dal comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dalla direzione del cimitero di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.



- 6 L'ingresso al cimitero è subordinato al possesso di autorizzazioni e/o permessi o altro idoneo titolo che dovranno essere previamente esibiti al personale cimiteriale; in mancanza, l'ingresso sarà vietato.
- 7 L'impresa, unitamente al proprio personale, dovrà stazionare, eccezion fatta per il tempo necessario ad entrare ed uscire dal cimitero, in un'area non superiore ad un raggio di 10 mt. Da quello autorizzato per eseguire i lavori.

ART. 84) VIGILANZA

- 1 La polizia edilizia vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. La stessa può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 2 L'edilizia privata accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione della cauzione di cui **all'articolo 80**.

ART. 85) ACCOGLIMENTO NEI CIMITERI COMUNALI

- 1 I cimiteri operanti nel comune accolgono, oltre a quanto previsto dall'articolo 50 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, purché nei limiti di disponibilità, i defunti, quale ne sia lo stato, che, già residenti nel comune, abbiano trasferito la propria residenza in altro comune, per essere stati accolti in strutture residenziali (quali, a titolo esemplificativo, case di riposo, residenze socio-assistenziali, case protette, e simili) site in altri comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 legge 8 novembre 2000, n. 328, anche se i relativi oneri non siano stati assunti dal comune.
- 2 Ai fini dell'accoglimento dei defunti nella città di LATIANO è presente:
Cimitero di via San Vito dei Normanni.
- 3 Possono altresì essere accolti, purché nei limiti di disponibilità, defunti, quale ne sia lo stato, non residenti in vita nel comune, che siano stati coniugi o parenti entro il 1° grado di persone già inumate o tumulate nel cimitero.
- 4 Indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, sono parimenti accolti i defunti aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, individuale o di famiglia, esistente nel cimitero comunale.

ART. 86) SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

- 1 Nelle cappelle, sulle tombe in muratura, sulle lapidi dei loculi, sugli ossari individuali e sulle nicchie cinerarie è consentita l'apposizione di lampade votive alimentate con energia elettrica.
- 2 All'interno delle cappelle è ammessa l'installazione di lampada votiva elettrica per ciascuna sepoltura di potenza massima complessiva, intendendo la somma delle singole lampade, di sei watt, preferibilmente alimentate a LED. Qualora si ritenesse di installare un unico sistema di illuminazione lo stesso dovrà essere di potenza massima non superiore a sei watt.
- 3 Per quanto attiene all'illuminazione votiva di tombe e sepolture in campo comune è autorizzata l'installazione di lampade alimentate ad energia solare costituite da blocco unico. L'installazione di tali lampade consentirà la non corresponsione del pagamento della tariffa di contributo fisso di allacciamento all'illuminazione votiva.



- La manutenzione ordinaria e straordinaria di detti manufatti è a carico del committente.
- 4 L'apposizione di lampade votive elettriche ad alimentazione solare sulle sepolture è soggetta ad autorizzazione e comunque la tipologia e l'estetica della lampada dovranno essere confacenti alla sacralità del luogo.
 - 5 La richiesta di allacciamento deve essere fatta dall'interessato alla direzione del cimitero su apposito modulo fornito dalla stessa direzione.
 - 6 Verificato il pagamento del contributo fisso di allacciamento, il cui importo è assoggettato ad IVA, si dispone il collegamento elettrico delle lampade.
 - 7 La posa in opera della conduttura di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme e il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal comune.
 - 8 In caso di interruzione d'ufficio del servizio di illuminazione votiva per morosità del referente, il ripristino dell'allacciamento viene accordato, su domanda dell'interessato, previo pagamento dei canoni arretrati, se ed in quanto dovuti e delle spese di riallacciamento maggiorate dell'IVA.
 - 9 E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto.
 - 10 In caso di trasgressioni il comune ha la facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.
 - 11 Il comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento precedentemente versati.

ART. 87)

RIFIUTI CIMITERIALI

Le sostanze ed i materiali rivenienti dalle operazioni cimiteriali, compresi i pace-maker, sono identificati e trattati ai sensi del DPR 254/2003 e dal D.L.vo 152/2006, giusta art.14 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.

Si intendono per rifiuti cimiteriali tutti quelli rivenienti in conseguenza delle operazioni cimiteriali consistenti in resti lignei, resti metallici (maniglie, crocifissi, ecc.), involucro di zinco del feretro, resti di indumenti, paramenti del feretro, ecc.).

I suddetti rifiuti deve essere conferito in apposito impianto autorizzato tramite idonea ditta, regolarmente iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali, per l'esecuzione della raccolta, trasporto e conferimento in discarica.



TITOLO VI

ANIMALI D'AFFEZIONE

ART. 88) CIMITERO PER ANIMALI D'AFFEZIONE

- 1 Al fine di assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari ed i loro animali deceduti, è possibile autorizzare la costruzione e l'uso di aree e spazi destinati appositamente alla sepoltura di spoglie di animali d'affezione.
- 2 Si applicano in tal caso le disposizioni del Capo V del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.
- 3 L'Amministrazione Comunale intende realizzare un'area cimiteriale destinata agli animali d'affezione al fine di assicurare il rapporto affettivo tra i proprietari ed i loro animali deceduti. In conformità con la normativa vigente in materia il sistema cimiteriale garantirà la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e della tutela dell'ambiente.
- 4 Presso l'ufficio Tecnico del Comune e il competente Servizio Veterinari della ASL sarà conservata una planimetria d'insieme, redatta in conformità a quanto previsto dal DPR n.285/90, in scala 1/500 e di dettaglio delle diverse zone, in scala 1:200.

ART. 89) COMPETENZA DEL COMUNE

- 1 Il comune ha la competenza nello stabilire l'iter amministrativo per ottenere l'autorizzazione per la costruzione della struttura cimiteriale, pubblica o privata, per animali d'affezione secondo le forme individuate dalla normativa vigente.
- 2 Il Comune concede l'autorizzazione, previo parere favorevole del Servizio Veterinario della ASL ed, eventualmente gestisce le strutture pubbliche direttamente o avvalendosi di un soggetto gestore.
- 3 Al Comune compete:
 - Controllare il funzionamento amministrativo della struttura e la vigilanza sull'applicazione del presente regolamento
 - Collaborare con l'eventuale gestore e di concerto con la ASL per l'informazione ai cittadini sui servizi resi dalla struttura, anche sotto il profilo economico
 - Individuare i parametri per la definizione degli oneri economici a carico dei proprietari degli animali per i servizi resi dalla struttura, i criteri di eventuali esenzioni, la disciplina delle concessioni delle fosse, delle cellette e dei cinerari
 - Concordare con il gestore gli orari di funzionamento della struttura.
- 4 Alla ASL compete la vigilanza igienico sanitaria sull'impianto cimiteriale, su tutte le operazioni che si svolgono al suo interno e sul trasporto al cimitero delle spoglie animali, nonché la comminazione delle sanzioni di cui al Decreto Legislativo 01.10.2012, n.186.
- 5 L'Amministrazione Comunale, anche su proposta della ASL, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

ART. 90) COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE

- 1 Qualora il Comune individui un soggetto terzo quale gestore della struttura pubblica, l'oggetto del contratto di affidamento è disciplinato dall'art. 27 della Legge Regione Puglia n. 8 del 18.03.2015.



- 2 Ulteriori competenza del gestore oltre quelle disciplinate dalla legge regione Puglia, posso essere definite dal Comune con successivi atti e con la stipula del relativo contratto di affidamento della gestione.
- 3 Il servizio di custodia è articolato nella registrazione, su doppio registro o tramite strumentazione informatica, delle spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati o ceneri ricevute. I due registri, uno conservato dal gestore per almeno due anni e l'altro consegnato al termine di ogni anno all'archivio comunale, o l'archivio informatico accessibile all'Amministrazione Comunale, riportano:
 - Estremi identificativi del consegnatario, se diverso dal proprietario;
 - Specie animale ed estremi identificativi del proprietario;
 - Ora e data di ricevimento delle spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali, di resti mineralizzati o delle ceneri;
 - Estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali o di tumulazione dei resti mineralizzati o delle ceneri;
 - Ora e data di incenerimento con indicazione se trattasi di spoglie o di parti anatomiche riconoscibili o di resti mortali o di resti mineralizzati;
 - Qualsiasi variazione conseguente al disseppellimento, incenerimento, traslazione all'interno o all'esterno del cimitero.
- 4 Il gestore di una struttura privata ha gli stessi obblighi indicati nel precedente comma, all'infuori del rapporto di subordinazione nei confronti del Comune. La registrazione, di cui sopra, può avvenire su un unico registro ed è conservato, unitamente ai documenti di trasporto ed ai certificati sanitari, per almeno due anni dal gestore.
- 5 Il gestore deve chiedere al competente Ufficio Regione Puglia, per il tramite della ASL, la registrazione o il riconoscimento ai sensi del Reg. CE 1069/2009 e viene quindi inserito nell'elenco nazionale.

ART. 91) SPOGLIE ANIMALI DESTINATE AL CIMITERO E SERVIZI OFFERTI

- 1 La struttura è deputata ad accogliere spoglie di animali detti "affezione" o da compagnia" classificate nella **Categoria 1** dei sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione dell'uomo di cui al Regolamento CE 1069/2009, art, 8.
- 2 Possono essere conferite alla struttura le spoglie di animali ovunque deceduti, di proprietà di cittadini residenti nel territorio nazionale. E' richiesta una certificazione medica veterinaria, attestante la causa della morte con l'esclusione delle malattie infettive e diffuse gravi. Tale certificazione è richiesta anche per il trasporto delle spoglie animali. Le suddette limitazioni non si applicano alle spoglie di animali ed agli altri sottoprodotti animali destinati all'incenerimento.
- 3 I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie sono non oltre i 160 cm. Di lunghezza e non oltre Kg. 110 di peso; eccezioni ai limiti massimi di taglia richiedono, caso per caso, l'autorizzazione da parte del Comune, sentito il parere consultivo della ASL.
- 4 Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero le parti anatomiche riconoscibili (art o parti di essi), i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 2.



- 5 Possono essere offerti a pagamento, i seguenti servizi:
- Trasporto e traslazione di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;
 - Confezionamento feretri;
 - Seppellimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali con apposizione di cippi sulle fosse;
 - Disseppellimento degli stessi;
 - Incenerimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati;
 - Tumulazione in cellette ossario di resti mineralizzati;
 - Tumulazione di ceneri in cellette cinerarie o loro dispersione nel terreno di apposita area realizzata nel cimitero;
 - Estumulazione dalle cellette ossario e cinerarie al termine del periodo di concessione.
- 6 I prezzi di tali servizi devono essere adeguatamente pubblicizzati.
- 7 Sono escluse nel cimitero e dai servizi offerti le spoglie, le parti anatomiche, i resti mortali, degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria, DPR n. 320/1954.

ART. 92) TRASPORTO

- 1 Il trasporto al cimitero per animali d'affezione delle spoglie, delle parti anatomiche a cura degli stessi proprietari degli animali, che si avvalgono di qualsiasi automezzo, nel rispetto del Reg. CE 1069/2009 e del Regolamento UE n. 142/2011, nonché delle loro modificazioni e dei provvedimenti normativi nazionali emanati per la loro applicazione (Conferenza Unificata del 07.02.2013: Accordo tra il Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie Locali sul documento recante “Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.
- 2 Le spoglie e le altre parti animali destinate al trasporto devono essere racchiuse in contenitore di materiale biodegradabile, a perfetta tenuta ed ermeticamente chiuso, sul quale è presente l'etichetta di colore nero riportante la dizione “sottoprodotto di origine animale di categoria 1 destinato solo all'eliminazione”
- 3 Le spoglie e i sottoprodotti animali, da chiunque trasportati, sono accompagnati da certificazione medica veterinaria redatta su apposito modello che riporta il Comune nel quale l'animale è deceduto e che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica e in particolare che la morte dell'animale non sia dovuta alle malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria.
- 4 Qualora il trasporto delle spoglie e sottoprodotti animali o loro parti venga effettuato per conto terzi, da apposite ditte, queste devono essere registrate, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento CE 1069/2009, presso l'autorità regionale competente ed effettuare la comunicazione dei mezzi di trasporto e/o contenitori riutilizzabili in dotazione, secondo quanto previsto dalla DGR n. 2234 del 30.11.2013. Il trasportatore, durante il trasporto, oltre la certificazione veterinaria, dovrà avere al seguito il documento commerciale (DDT) di cui all'allegato VIII, capo III del Reg. UE



1452/2011, che dovrà essere conservato per almeno due anni, assieme all'apposito registro delle partite da trasportare.

- 5 Il trasporto delle ceneri animali può avvenire in qualsiasi condizione, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali è applicata l'etichetta di colore nero riportante la dizione "prodotto derivato di origine animale di Categoria 1"
- 6 Il confezionamento finale del feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto che, comunque, deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta ed a chiusura ermetica, può realizzarsi all'interno del cimitero.

ART. 93)

CARATTERISTICHE STRUTTURALE E FUNZIONALI

- 1 Presso il servizio di custodia e presso i competenti uffici comunali e della ASL è depositata la planimetria in scala 1:500, aggiornata, dalla quale risultano le seguenti caratteristiche della struttura:
 - La fascia di rispetto
 - Le aree di parcheggio
 - Gli accessi
 - La viabilità interna
 - La distribuzione dei lotti destinati all'interramento delle spoglie animali
 - Gli edifici dei servizi collaterali
- 2 Alla planimetria è allegata la relazione tecnica dalla quale risultano:
 - Collocazione urbanistica dell'area complessiva dell'impianto
 - La sua estensione
 - L'orografia
 - La natura fisico chimica del terreno
 - La profondità e la direzione della falda freatica.
- 3 La distanza minima del confine recintato dell'area cimiteriale da qualsiasi edificazione presente e futura non è inferiore a mt. 50, con divieto, in tale fascia di rispetto, di edificazioni o di ampliamenti che interessano l'area di rispetto di edifici preesistenti.
- 4 E' resa disponibile un'area di parcheggio pubblico e di servizio, anche all'interno della fascia di rispetto ma comunque all'esterno dell'area cimiteriale.
- 5 L'area cimiteriale è dotata di recinzione di altezza non inferiore a mt. 2,50 dal piano di campagna, con cortina di verde e con esclusione di semplice rete metallica.
- 6 Il terreno, nella parte della struttura destinata a seppellimento delle spoglie animali e degli altri sottoprodotti, è sciolto fino alla profondità di mt. 2,50, asciutto e con adeguato grado di porosità e di capacità per l'acqua.
- 7 La profondità della falda freatica deve essere tale da assicurare una distanza di almeno mt. 0,50 tra il massimo di falda ed il fondo delle fosse per il seppellimento.
- 8 L'intera area cimiteriale deve disporre di un sistema di raccolta delle acque meteoriche, con scoli superficiali ed eventuale drenaggio.
- 9 La viabilità interna è assicurata tramite viali carrabili e vialetti pedonali tra le fosse; i percorsi distributivi primari e quelli periferici interni alle zone di seppellimento sono dotati di scoli superficiali delle acque meteoriche; devono essere presenti punti di erogazione idrica nell'area destinata al seppellimento.
- 10 E' assicurato il superamento delle barriere architettoniche.



- 11 La struttura dispone, ove possibile, degli allacciamenti idrico, fognario e della rete elettrica. Ove non contemplati deve avviarsi con sistemi sostitutivi.
- 12 Deve essere assicurato il conferimento dei rifiuti cimiteriali a ditta regolarmente autorizzata allo smaltimento del materiale.

ART. 94) IMPIANTI E FUNZIONI COLLATERALI

- 1 La struttura deve essere dotata dei seguenti impianti:
 - Aree di seppellimento
 - Area per dispersione delle ceneri
 - Cella frigorifero a contenuto plurimo
 - Colombario ossario
 - Colombario cinerario
 - Sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del DPR 15.07.2003, n. 254
 - Eventuale forno inceneritore
- 2 Il cimitero è provvisto di costruzioni atte ad assicurare le seguenti attività collaterali:
 - Ufficio con attesa del pubblico
 - Archivio
 - Spogliatoio con docce e servizi per il personale
 - Servizi igienici per il pubblico, distinti per sesso, tra cui almeno uno per diversamente abili
 - Spazio per confezionamento feretri
 - Ripostigli e deposito attrezzi

ART. 95) FOSSE DI SEPPELLIMENTO

- 1 Il cimitero dispone di apposite aree o campi ove realizzare le fosse per il seppellimento; le aree, se più di una, sono individuate con numeri romani e distinte per turni di rotazione.
- 2 Le fosse, individuate singolarmente con numeri arabi, sono disposte in file, a loro volta individuate con lettere dell'alfabeto. L'identificativo della fossa è riportato nel registro delle partite. La profondità delle fosse varia da un minimo di mt. 1,50 per animali di piccola taglia, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali, a un massimo di mt. 2,00 per animali di media e grande taglia.
- 3 La copertura del terreno sopra al contenitore inserito nella fossa deve variare da un minimo di 70 cm. ad un massimo di mt. 1,50 a seconda della taglia dell'animale deceduto.
- 4 Ogni fossa è contraddistinta da un cippo identificativo e da una lapide o di una targa con estremi identificativi dell'animale (specie, nome e data di morte). Il cippo può essere omesso qualora l'identificativo è riportato sulla lapide o sulla targa che possono contenere ulteriori indicazioni (foto, frasi ricordo, ecc.).

ART. 96) SISTEMA DI SEPLIMENTO

- 1 Le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali sono racchiusi, ai fini del seppellimento, in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.
- 2 Su ogni contenitore destinato al seppellimento è apposta la targhetta metallica con gli estremi identificativi dell'animale.



- 3 Il turno di seppellimento è di 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali, di 10 anni per gli animali di grande taglia; i disseppellimenti ordinari sono eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno.
- 4 I resti mineralizzati derivati dal disseppellimento o consegnati a cimitero dai proprietari degli animali sono posti in cellette ossario, previo loro inserimento in appositi contenitori dotati di targhetta identificativa, oppure sono individualmente inceneriti, a seconda delle richieste dei proprietari.
- 5 I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali, compresi quelli derivati da esumazione o estumulazione al termine del periodo di concessione delle cellette ossario, sono trattati analogamente a quanto disposto al precedente comma 4), anche se non individualmente e senza targa identificativa.
- 6 Sono ammessi disseppellimenti straordinari disposti dall'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale, su richiesta dei proprietari degli animali per traslazione in altra sepoltura o per incenerimento.
- 7 In via straordinaria e previa comunicazione ai competenti uffici comunali ed alla ASL, sono ammessi, fatte salve le misure di Polizia Veterinaria, singoli seppellimenti di spoglie animali in terreni privati dei proprietari, purché questi abbiano le caratteristiche idrogeologiche e siano ubicati fuori dai centri abitati.
- 8 Restano invariati, in tal caso, gli obblighi di comunicazione dell'avvenuto decesso dell'animale, quale che sia la forma di smaltimento.

ART. 97) SISTEMA DI INCENERIMENTO

- 1 L'incenerimento, nei cimiteri ove previsto, deve essere realizzato con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE. L'impianto installato in idonea e separata zona, all'interno dell'area cimiteriale, accoglie esclusivamente gli animali d'affezione per i quali il cimitero è destinato.
- 2 L'impianto deve ottenere il riconoscimento, ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE 1069/2009, con le modalità riportate nella DGR 2234 del 40.11.2013 e deve soddisfare le condizioni generali di funzionamento ed i requisiti di cui al Reg. UE 142/2011 (allegato III, Capo I e III).
- 3 Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - Le spoglie e le parti animali sono incenerite il prima possibile dopo l'arrivo al cimitero e sono comunque conservate, per il tempo strettamente necessario fini all'alienazione, all'interno dei loro contenitori, in condizioni adeguate di temperatura (cella frigo o congelatore) e in ambienti idonei di protezione da macro e micro fauna;
 - L'incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso;
 - Devono essere presenti i dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l'osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell'aria dagli inquinanti atmosferici;
- 4 Le ceneri derivate dal processo di combustione sono inserite in contenitori costituiti da materiali di varia natura, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell'animale.
- 5 I contenitori sono inseriti in cellette cinerarie o consegnati ai proprietari.
- 6 Le ceneri possono essere disperse nel terreno in apposite aree a ciò predisposte all'interno del cimitero.
- 7 Le ceneri possono essere disperse, a cura dei proprietari degli animali e previa



autorizzazione comunale, in aree private con il consenso della proprietà delle aree interessate e senza dar luogo ad attività aventi scopo di lucro; la dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, così come definito dall'art. 3, comma 1, punto 8 del D. Lgs. 285/1992.



TITOLO VII

REGISTRI

ART. 98) REGISTRO – SCADENZIARIO DELLA CONCESSIONI CIMITERIALI

- 1 Presso l'ufficio competente, per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione è tenuto un registro per l'aggiornamento delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
- 2 Il registro di cui al precedente comma è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.
- 3 Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
- 4 Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.
- 5 Il registro delle concessioni deve contenere le seguenti indicazioni:
 - generalità del concessionario o dei concessionari;
 - estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
 - tipo, ubicazione, durata e scadenza della concessione;
 - generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
 - tariffa versata, data di pagamento ed estremi dell'ordinativo di incasso;
 - variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.
- 6 E' tenuto anche lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare alle scadenze previste le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
- 7 Il responsabile dell'ufficio competente dispone annualmente l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

ART. 99) REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI E SCADENZIARIO DEI DEFUNTI

- 1 Presso gli uffici amministrativi del cimitero sono tenuti, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e sotto la vigilanza del responsabile del cimitero:
 - il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni) che giornalmente vengono effettuate;
 - lo schedario dei defunti allo scopo di costituire l'anagrafe cimiteriale nel quale vengono annotati in ordine alfabetico, suddivisi per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono deposte, sotto qualsiasi forma, nei cimiteri cittadini; in ogni scheda sono riportati le generalità del defunto e l'indicazione della sepoltura.

ART. 100) CONTABILITA' RELATIVA A CONCESSIONI E A PRESTAZIONI CIMITERIALI ACCESSORIE

- 1 La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del comune.
- 2 La riscossione delle tariffe, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai



servizi di cui al comma 1 viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici, salve le norme specifiche per il servizio di illuminazione votiva.

- 3 E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per le tariffe, i corrispettivi e i diritti di cui al comma 2, con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore di marche per diritti di segreteria e di marche segnatasse per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'ufficio.



TITOLO VIII

ACCERTAMENTO ED APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 101) APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 689/1981

- 1 Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in quanto applicabili e, in ogni caso, senza pregiudizio dell'azione penale, si applicano i principi generali di cui alla Sezione I del Capo I della legge 689/1981.
- 2 Alle violazioni delle norme disciplinate dal presente regolamento si applica la disposizione di cui all'art. 7 della LR n. 34 del 15 Dicembre 2008, secondo cui "l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione ... non possono essere inferiori a euro 250,00 né superiori a euro 9.000,00", nonché l'art. 35 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.
- 3 Per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui sopra si applicano le disposizioni di cui alla Sezione II del Capo I della legge 689/1981.
- 4 Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

ART. 102) PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

A fronte della violazione di disposizioni del presente regolamento all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

ART. 103) SOGGETTI ACCERTATORI

- 1 Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni del presente Regolamento sono svolte in via principale dalla polizia locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 2 Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1.
- 3 I soggetti di cui ai commi 2 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.



TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 104) EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

- 1) Tutte le concessioni precedentemente assegnate continuano a seguire, esclusivamente per quanto attiene alla durata, il regime indicato nel contratto, fatti salvi i casi di revoca o decadenza ove applicabili.
- 2) Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità del diritto d'uso su sepolture private, in base a disposizioni previste con il presente regolamento, entro e non oltre un anno dalla sua entrata in vigore, può presentare al Comune atti e documenti che comprovino tale diritto. Se favorevolmente valutato si darà corso al riconoscimento con formale provvedimento amministrativo da parte della Giunta Comunale.
- 3) Gli adempimenti relativi ai subentri, come meglio specificato in apposito precedente articolato, dovranno essere compiuti entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 105) NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento di Polizia Mortuaria Locale, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché a quanto stabilito dalla regolamentazione locale non in contrasto con le disposizioni qui impartite.

ART. 106) ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale, dopo il termine tecnico normativa fissato in materia di pubblicazione degli atti della pubblica Amministrazione.
- 2) Con l'entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Mortuaria locale, si intendono abrogate tutte le disposizioni di cui ai precedenti regolamenti in contrasto con la nuova disciplina.